



## ***Tribunale Ordinario di Arezzo*** ***Presidenza***

Codice Fiscale 80013980513  
Piazza G. Falcone e P. Borsellino n. 1  
Tel. 0575/1738630  
Fax 0575/1738629  
e-mail: [tribunale.arezzo@giustizia.it](mailto:tribunale.arezzo@giustizia.it)

Prot. n° \_\_\_\_\_ M DG  
Codice Tribunale 05100202201

Arezzo, li

26 GIU. 2025

Al Presidente della Sezione Penale  
Sede

Al Magistrato Coordinatore dell'Ufficio GIP GUP  
Sede

Al Direttore preposto alla Sezione Penale  
D.ssa Gianangela Giorgi

e p,c,

Al Presidente del Consiglio  
Dell'Ordine degli Avvocati  
di Arezzo

Al Signor Direttore  
dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna  
di Arezzo

**OGGETTO:** Trasmissione atto di delega e schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve ai sensi dell'art.56-bis della L. 24/11/1981, n. 689

Trasmetto, per opportuna conoscenza, l'allegata nota a firma del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità pervenuta lo scorso 12 giugno corredata di allegato schema di Convenzione e riferita allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve ai sensi dell'art.56-bis della legge 24/11/1981, n.689.

Invio inoltre Circolare INAIL del 10 gennaio 2020 arrivata a questo Ufficio in data 10 dicembre 2024 come parte integrante di specifica nota del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e che riporta, a pag. 5, la documentazione necessaria per l'attivazione della copertura assicurativa, tra cui risulta compresa copia della

Convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro, nonché Circolare INAIL n. 3/25 chiarificatrice sull'obbligo assicurativo INAIL relativamente all'estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art.56 -bis della L. 24/11/1981, n.689.

Si rappresenta che, ad oggi, il Tribunale di Arezzo non ha sottoscritto con Enti e/o Associazioni apposite Convenzioni rientranti in questa particolare casistica, necessarie per aprire le Polizze assicurative.

A breve saranno comunque pubblicati sul Sito Istituzionale [www.tribunale.arezzo.it](http://www.tribunale.arezzo.it), nell'apposita Sezione dedicata a Protocolli e Convenzioni, lo schema di Convenzione, le due Circolari INAIL e un Avviso sulla necessità di sottoscrizioni di nuove e diverse Convenzioni tra Enti/Associazioni e Tribunale in modo da favorirne la conoscenza da parte di soggetti esterni.

TRIBUNALE  
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dr. Valentino PEZZUTI)

A circular stamp of the Tribunale di Arezzo is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text "TRIBUNALE" at the top and "PRESIDENTE DEL TRIBUNALE" at the bottom. In the center, there is a small emblem and the name "Dr. Valentino PEZZUTI". A handwritten signature is written over the stamp.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
IL CAPO DIPARTIMENTO

**Ai Signori Presidenti dei Tribunali Ordinari**

**LORO SEDI**

**e, p.c.**

**Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello**

**Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica presso le  
Corti di Appello**

**Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza**

**Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali**

**Ai Signori Presidenti dei Tribunali Militari**

**Ai Signori Procuratori presso i Tribunali Militari**

**Al Signor Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza**

**Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i Minorenni**

**Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i  
Tribunali per i Minorenni**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Trasmissione atto di delega e schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

§1. Mi prego trasmettere l'atto di delega del Guardasigilli, datato 11 giugno 2025, per la stipula e la gestione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica

utilità quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore ai tre anni, secondo l'allegato schema.

§2. Come è noto, infatti, l'articolo 2 del DM 27 luglio 2023, prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, è svolto sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto dello schema di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati all'articolo 1, comma 1.

§3. Le convenzioni avranno una durata non superiore a cinque anni e saranno rinnovabili d'intesa tra i contraenti.

§4. Si rappresenta, infine, che a breve sarà possibile procedere, anche attraverso l'ausilio del Portale nazionale per i lavori di pubblica utilità, alla predisposizione e stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve secondo lo schema allegato alla delega.

Cordiali saluti.

**Il Capo Dipartimento**  
*Antonio Sangermano*





## *Al Ministro della Giustizia*

- PREMESSO** che l'art. 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito dall'art. 71, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, prevede il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva generale in caso di condanna a pene detentive non superiori a tre anni;
- RILEVATO** che il decreto 27 luglio 2023 del Ministro della Giustizia, ha regolamentato la modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- CONSIDERATO** che secondo l'art. 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 1 del decreto del Ministro della Giustizia del 27 luglio 2023, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e di volontariato;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2, del decreto 27 luglio 2023, del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'art. 1 del citato decreto, è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati all'art. 1, comma 1 dello stesso decreto ministeriale presenti nel circondario;
- RITENUTO** che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tale fine, appare opportuno delegare i presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale e della collaborazione fornita dagli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2023, sono in grado di valutare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario di competenza;
- VISTI** l'art. 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2023;

### **DELEGA**

I Presidenti dei Tribunali alla stipula e alla gestione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore ai tre anni, secondo l'allegato schema. Le convenzioni avranno una durata non superiore a cinque anni e saranno rinnovabili d'intesa tra i contraenti.

Roma,



CARLO  
NORDIO  
11.06.2025  
16:28:22  
GMT+01:00

**IL MINISTRO**



TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023**

**Premesso**

che nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;

che ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. \_\_\_\_\_, Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente \_\_\_\_\_ nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

L'Ente consente che n. \_\_\_\_\_ soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente \_\_\_\_\_, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

## **Art. 2**

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

---

---

---

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

## **Art. 3**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

## **Art. 4**

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

## **Art. 5**

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.



# } M t ↓ ] ^  
**ALLEGATO**

**Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:**





*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
IL CAPO DIPARTIMENTO

**Ai Signori Presidenti dei Tribunali Ordinari**

**LORO SEDI**

**e, p.c.**

**Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello**

**Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica presso le**

**Corti di Appello**

**Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali**

**Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza**

**Ai Signori Presidenti dei Tribunali Militari**

**Ai Signori Procuratori presso i Tribunali Militari**

**Al Signor Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza**

**Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i Minorenni**

**Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i**

**Tribunali per i Minorenni**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Lavoro di pubblica utilità. Decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, riguardante "Misure urgenti in materia di giustizia". Estensione del Fondo INAIL al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

Questo Dipartimento, con nota del 05 dicembre 2024 n. 85014, che si allega alla presente, ha recentemente informato le Direzioni degli Uffici di esecuzione penale esterna, relativamente alle recenti novità intervenute con l'emanazione del

Decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, recante: "*Misure urgenti in materia di giustizia*" con il quale, in particolare, si provvede a estendere l'operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Stante la crescente attenzione sull'argomento nonché verso la necessità di garantire la sempre migliore presa in carico degli imputati e dei condannati tenuti a svolgere attività lavorativa non retribuita in condizioni di sicurezza, si ritiene di fare cosa gradita nel trasmettere alle SS.LL. le indicazioni recentemente fornite alle proprie articolazioni territoriali in materia di lavoro di pubblica utilità.

Ringraziando sin d'ora per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

**Il Capo di Dipartimento**

*Antonio Sangermano*

A large, stylized handwritten signature in blue ink is positioned over the typed name. The signature consists of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per la Giustizia di Comunità*  
*Ufficio III*

**Alle Direzioni degli  
Uffici di esecuzione penale esterna**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, riguardante “Misure urgenti in materia di giustizia”. Estensione del Fondo INAIL al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

La presente per condividere con le SS.LL. le importanti novità intervenute in materia di copertura assicurativa della misura in oggetto indicata: in particolare, l’art. 9 del D.L. in oggetto citato<sup>1</sup>, estende l’operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689. Come noto, tale Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e stato reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

L’occasione appare, tra l’altro, utile per ritornare su alcuni aspetti operativi connessi alla verifica e all’accertamento dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, gestionali, nonché di onorabilità e di credibilità degli enti che si rendono disponibili ad accogliere imputati e condannati ai fini dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In particolare, si vuole richiamare l’attenzione delle SS. LL. sull’importanza di una conoscenza approfondita degli enti presso i quali si svolge il lavoro di pubblica utilità che, tuttavia, può realizzarsi esclusivamente attraverso una attenta valutazione multiprofessionale rispettosa dei diversi ruoli e delle competenze riconducibili ai diversi profili professionali degli operatori coinvolti.

Più nello specifico, ci si riferisce al ruolo rivestito dai referenti locali per i lavori di pubblica utilità, previsti presso tutti gli uffici di esecuzione penale esterna, nell’approfondimento degli aspetti organizzativi e gestionali degli enti, meglio delineati nella nota del 06 marzo 2020, n.

<sup>1</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 280 del 29 novembre 2024.

14391 che, per facilità di lettura, si allega alla presente, dal referente per i lavori di pubblica utilità dell'Area del Coordinamento presso gli uffici interdistrettuali nell'indirizzare i referenti locali degli uffici e delle sezioni distaccate dell'Interdistretto e dal Nucleo di Polizia penitenziaria nell'accertamento dell'onorabilità dei responsabili degli enti, nonché nella prevenzione e contrasto di potenziali o sospetti fenomeni corruttivi, attraverso l'interrogazione di banche dati e ogni altro strumento atto a rendere l'esecuzione penale esterna più rispondente alle esigenze di sicurezza sociale del territorio, meglio esplicitai nella nota del 07 dicembre 2023 n. 77778, pure allegata alla presente.

Cordiali saluti.

*Roma, 5 dicembre 2024*

**Il Direttore Generale**

*Domenico*  ARENA  
DOMENICO  
GIUSEPPE  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
05.12.2024  
12:46:54  
GMT+01:00



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova  
Ufficio III



Ai Signori Direttori  
degli Uffici di esecuzione penale esterna  
LORO SEDI

Oggetto: Lavoro di pubblica utilità: ruolo e compiti degli uffici e del referente LPU presso gli uffici di esecuzione penale esterna.

## PREMESSA.

La crescita verificatasi negli ultimi anni del lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU) e le conoscenze accumulate dall'avvio dell'esecuzione grazie all'esperienza operativa sviluppata dagli uffici, ha consentito di mettere in evidenza i punti di forza presenti ma anche una serie di aspetti problematici segnalati dalle articolazioni territoriali o rilevate a livello centrale.

Considerata la crescente diversificazione delle fattispecie ricomprese in tale dizione, consapevoli delle possibili sovrapposizioni operative nell'applicazione di misure tra loro diverse, si è ritenuto utile fornire ulteriori indicazioni che orientino l'attività degli uffici in una materia di evidente complessità, al fine di facilitare la gestione coordinata e sistematica della sanzione e agevolare l'omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale, tanto come nucleo precettivo dell'istituto della messa alla prova, quanto come sanzione penale autonoma.

Le azioni di seguito elencate, da porre in essere in fase di esecuzione, devono pertanto considerarsi integrative delle direttive finora emanate, salvo che non sia disposto diversamente.

## §1. COMPETENZA.

La competenza diretta degli UEPE in merito alle verifiche circa la regolare prestazione dell'attività lavorativa concerne due fattispecie di LPU, oltre quella prevista nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova:

1. in via esclusiva, nei casi previsti dall'art. 73, commi 5-bis e 5-ter, del D.P.R. 309/90;
2. in alternativa agli organi di polizia per le violazioni di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 e successive modifiche).

A questo riguardo, le SS.LL. porranno attenzione a che gli accordi con la magistratura individuino esplicitamente ed in via prioritaria gli ambiti di intervento degli UEPE sulla base delle norme sopra indicate.

Vi sono, poi, alcune altre tipologie di LPU, previste da altre specifiche norme ma di incidenza numerica molto limitata<sup>1</sup>, per le quali i tribunali trasmettono i relativi provvedimenti agli UEPE, per quanto ad essi non sia esplicitamente richiesto alcun intervento.

In tali casi si ritiene necessario un confronto diretto con la cancelleria del tribunale interessato, al fine di conoscere se il giudice richieda interventi specifici da parte dell'UEPE e segnalare la cornice normativa entro la quale l'ufficio agisce per competenza diretta.

Qualora il giudice confermi la richiesta di intervento dell'UEPE e fino a quando non sarà disponibile il nuovo applicativo che consenta l'uso di un codice identificativo specifico, l'incarico sarà assegnato utilizzando, provvisoriamente, il codice 72IN (indagine per vari motivi), considerata la scarsa incidenza statistica di tali procedimenti; copia di tali provvedimenti sarà trasmessa a questa Direzione generale – Ufficio III – ai fini del monitoraggio. Le SSL cureranno che gli accordi con la magistratura delimitino esattamente gli ambiti di intervento degli Uepe alle fattispecie normativamente previste.

## §2. IL REFERENTE PER IL LPU.

Al fine di supportare la gestione della misura, questa Direzione generale fin dal 2017 aveva sollecitato l'individuazione presso ciascun ufficio di un referente per il LPU<sup>2</sup>, una figura che agisse in modo non burocratico, ma agile e flessibile con l'obiettivo, in particolare negli uffici di maggiore dimensione e complessità, da un lato di facilitare i contatti tra l'ufficio e i tribunali, dall'altro lato di agire da connettore di rete tra questi ultimi e gli enti presso cui si svolge la sanzione.

D'altro canto, l'azione del referente può concorrere a trovare soluzioni a molte difficoltà applicative che insorgono nel concreto dell'attività di esecuzione del LPU, oltre che favorire l'individuazione delle attività cui assegnare i singoli destinatari, curando anche la funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite che abbiano valenza di risarcimento del *vulnus* provocato dall'illecito alla collettività.

Per tali ragioni si è ritenuto di predisporre una checklist dei compiti e attività che possono essere svolti dal referente (allegato A); nel contempo si sollecitano le SS.LL., qualora non vi abbiano ancora provveduto, a formalizzare l'incarico dei referenti, specificandone il mandato rispetto a tutto l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio. Naturalmente tale incarico non potrà essere attribuito in via esclusiva, ma congiuntamente agli altri compiti istituzionali, il cui numero andrà calibrato in relazione all'impegno assorbito dall'attività di referente.

## §3. CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL LPU. RUOLO DELL'UEPE.

Com'è noto, il LPU è stato introdotto come sanzione principale tra quelle applicabili da parte del giudice di pace con l'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000 che, al comma 6, rimanda ad un decreto del Ministro della giustizia la disciplina della sua modalità di esecuzione. Per regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i soggetti destinatari dei LPU è stato emanato il **decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001** che, all'art. 2 comma 1, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il LPU. Successivamente, con provvedimento del 16 luglio 2001, il Ministro della giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni.

<sup>1</sup> art. 165 c.p. (sospensione condizionale della pena); arti. 102 e segg. legge 689/1981 (applicazione come conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato); d.l. 26 aprile 1993 n. 122 (sanzione accessoria in caso di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654 o legge 9 ottobre 1967, n. 962); art. 6, comma 7, legge 401/1989 (interventi settore del giuoco e scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)

<sup>2</sup> Note dell'01.08.2017 n° 38345/8.1 – del 25.10.2017 n° 51798/8.3 MAP e del 27.11.2017 n° 59628.U.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, all'art. 8, prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni da stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168-bis del c.p. (sospensione del processo con messa alla prova). Il regolamento, adottato con il DM 8 giugno 2015, n. 88, nel prevedere all'art. 2, comma 1, la possibilità di sottoscrivere convenzioni con amministrazioni, enti e organizzazioni, al comma 3 riconosce e valorizza la funzione dell'UEPE nel favorire i contatti tra i soggetti sopra indicati e i tribunali al fine di pervenire alla stipula di convenzioni locali.

In tale ambito e considerato il costante incremento del numero delle convenzioni, possono considerarsi davvero lusinghieri i risultati prodotti dall'azione di connessione svolta dagli uffici; le potenzialità di ulteriore sviluppo delle intese in tale campo, rafforzano l'importanza del ruolo di facilitatore delle relazioni interistituzionali che potrà essere svolto dal referente per i LPU presso ciascun ufficio.

### **§3.1. IN PARTICOLARE: L'IMPLEMENTAZIONE CONVENZIONI E PROTOCOLLI SOTTOSCRITTI A LIVELLO CENTRALE.**

Come è noto, questa Direzione generale, al fine di ampliare l'offerta di opportunità di svolgimento del LPU nella messa alla prova, ha dedicato un impegno particolare al raggiungimento di intese con amministrazioni e enti di dimensione nazionale, pervenendo alla sottoscrizione di diversi protocolli e convenzioni<sup>3</sup>.

Pur tuttavia, nella fase di prima applicazione di tali accordi in alcuni uffici si sono presentate delle criticità relative alla loro efficace attuazione, ormai in fase di risoluzione; a questo riguardo si ritiene utile sottolineare che le convenzioni stipulate a livello centrale per lo svolgimento del LPU nell'ambito della messa alla prova<sup>4</sup>, sono immediatamente operative per tutti i tribunali nel cui territorio agisce l'ente sottoscrittore. Gli uffici, in questo caso, avviano le necessarie interlocuzioni e favoriscono la corretta attuazione della convenzione nel proprio territorio, al fine di favorire l'adesione effettiva, non solo formale, delle sedi locali dell'ente non comprese nell'elenco allegato alla convenzione nazionale e di incrementare il numero dei posti.

Viceversa, i protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale<sup>5</sup>, non sono immediatamente operativi, né per i tribunali, né per le articolazioni territoriali degli enti. È necessario, pertanto, che gli uffici si attivino direttamente, anche per il tramite del referente del LPU, affinché i protocolli nazionali si traducano in convenzioni stipulate a livello locale tra i tribunali e le sedi territoriali dell'ente.

In entrambi i casi sopra indicati, i referenti saranno coinvolti per promuovere e rendere stabili i rapporti di collaborazione con le sezioni territoriali degli enti che a livello nazionale hanno sottoscritto accordi tesi a incrementare le possibilità di svolgimento del LPU; al fine di favorire il perseguimento di tale obiettivo, si segnala la buona prassi, adottata da alcuni uffici, di organizzare incontri formativi e informativi con i responsabili delle sedi locali dei predetti enti.

Le convenzioni nazionali per lo svolgimento del LPU ai fini della messa alla prova dell'imputato, sottoscritte dal Ministro della giustizia e dal rappresentante dell'ente o dell'organizzazione, hanno durata di cinque anni e potranno essere rinnovate d'intesa tra le parti.

Ogni convenzione nazionale è resa disponibile sul sito istituzionale e si compone di un corpo di articoli, in cui vengono delineati gli obblighi e le disponibilità dell'ente e da un allegato contenente l'elenco delle strutture locali aderenti che, in presenza di altre strutture disponibili ad essere inserite, può essere agevolmente aggiornato. In tale caso, il responsabile invierà la

<sup>3</sup> Sottoscritti dal Ministro, o su sua delega, dal Sottosegretario alla giustizia o dal Capo Dipartimento.

<sup>4</sup> Con Legambiente (sottoscritta il 24/10/2017), l'Ente nazionale protezione animali (sottoscritta il 06/12/2017), l'Istituto Don Calabria (sottoscritta il 18/03/2019), il Fondo Ambiente Italiano (sottoscritta il 18/04/2018), l'Unione sportiva Acli (sottoscritta il 19/04/2018), la Lega Italiana Lotta ai Tumori (sottoscritta l'08/05/2018), la Croce Rossa Italiana (sottoscritta il 26/09/2018), l'Associazione Familiari Vittime della Strada - Basta sangue sulle strade onlus (sottoscritta il 05/11/2018)

<sup>5</sup> Con le Associazioni "Libera contro le mafie" (sottoscritto il 14/10/2016), "l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - UICI" (sottoscritto il 26/07/2017) e con la Caritas Nazionale (sottoscritto il 14/11/2019).

richiesta alla sede nazionale che ne darà notizia a questa Direzione generale per gli adempimenti necessari alla pubblicazione sul sito istituzionale del ministero; analoga procedura sarà seguita per chiedere l'incremento del numero di posti disponibili per il LPU.

Considerato l'ambito di azione degli enti sopraindicati, l'impiego presso le sedi locali incrementa l'offerta di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie, di protezione civile, per la fruibilità e la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale, per la manutenzione di immobili e servizi pubblici, per la promozione della sicurezza stradale e sul lavoro, nonché per prestazioni di lavoro che utilizzino le specifiche competenze o professionalità del richiedente.

In tal senso un ruolo di rilievo può assumere l'azione di orientamento che gli uffici potranno mettere in campo nei confronti di ciascun imputato, indirizzandolo verso le attività più adeguate alle competenze, alle capacità e al capo di imputazione,

#### **§4. IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ E LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. L'OBBLIGATORietà DELL'ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.**

Risulta tutt'ora presente, presso alcuni uffici, la difficoltà di distinguere tra il LPU, per il quale è obbligatoria l'assicurazione INAIL, e l'attività svolta a titolo volontario, prevista tanto nella messa alla prova quanto nell'affidamento in prova, per la quale tale obbligo non sussiste.

Si rinvia, a tal proposito, alle indicazioni contenute nella nota n. 12331.E del 5 dicembre 2013 del Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che fornisce una compiuta distinzione tra lavoro di pubblica utilità e attività volontaria, successivamente confermate ed ulteriormente sviluppate con nota n. 326641 del 1° ottobre 2015 della Direzione generale per l'esecuzione penale esterna, in occasione della pubblicazione del D.M. 88/2015.

La difficoltà iniziale alla stipula di convenzioni, conseguente al costo dei premi dell'assicurazione INAIL, è ormai superata con l'istituzione del fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reso permanente dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (vedasi al riguardo la recente circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2020 - Allegato B).

Considerati gli adempimenti richiesti per l'accensione dell'assicurazione INAIL, si rinnova il suggerimento di indirizzare gli interessati a svolgere il LPU, preferibilmente, presso gli enti maggiormente strutturati e dunque attrezzati sotto il profilo della gestione amministrativa, riservando invece a quelli più piccoli e meno organizzati lo svolgimento di attività di volontariato.

Per tale ragione si ritiene ancora fondamentale che gli uffici continuino nell'azione di informazione in materia rivolta agli enti, orientando in tale direzione l'attività dei referenti per il LPU.

#### **§5. L'UEPE QUALE LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LPU.**

Continua ad essere proposta in modo ricorrente la richiesta di comprendere l'UEPE tra le strutture indicate dall'articolo 2 del DM 88/2015 presso cui possa essere svolto il LPU. A tale riguardo, si conferma l'orientamento già espresso sull'inopportunità dell'impiego per e negli UEPE di persone sottoposte a LPU, conseguente all'applicazione della regola 40 della Raccomandazione europea in materia di *probation* R (2017)3, che esclude tale possibilità. Trattandosi, nel caso specifico, di un'adesione non solo formale al principio sancito dalla regola indicata, si ritiene che tale orientamento vada esteso, per analogia, ad ogni altra tipologia di LPU.

#### **§6. LE AZIONI DEGLI UFFICI E LE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA.**

L'Amministrazione ha diramato, sin dal 2006, diverse direttive<sup>6</sup> sulle possibili ricadute operative determinate dalle modifiche normative inerenti la materia.

Appare utile, al riguardo, riproporre l'iter procedimentale del processo operativo che gli operatori dell'UEPE dovranno porre in atto per l'esecuzione delle due fattispecie di condanna al lavoro di pubblica utilità che investono la diretta competenza degli uffici:

<sup>6</sup> Lettera circolare 16 marzo 2006, n. 95032 (integrata dalla successiva del 6 aprile 2006, n. 122226); lettera circolare del 7 maggio 2007, n. 143706; lettera circolare 2 febbraio 2009, n. 41504; lettera circolare del 14 gennaio 2010, n. 16669 e lettera circolare n. 148397 dell'11 aprile 2011.

- reati previsti dall'art. 73, commi 5-bis e 5-ter DPR 309/1990, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (articoli 186 e 187 del codice della strada).

In tali fattispecie, il giudice può disporre, su richiesta dell'imputato e sentito il PM, nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309/90 ovvero, nel caso delle violazioni al codice della strada, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria col lavoro di pubblica utilità con le modalità previste dall'articolo 54 del decreto legislativo del 28 agosto 2000 la cui durata deve essere corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

In entrambi i casi, pur con le dovute differenze previste dalle normative citate, l'UEPE, su incarico del giudice (obbligatorio nel primo caso, facoltativo nel secondo), ha il compito di verificare il corretto svolgimento del lavoro, in collaborazione con l'ente interessato.

La sanzione viene determinata come segue:

- **un giorno di arresto** corrisponde ad **un giorno di lavoro di pubblica utilità** (mentre, a norma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 274/2000 un giorno di reclusione corrisponde a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità).

Si rammenta, inoltre, che un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a **due ore** lavorative (articolo 54, comma 5) e che è possibile, svolgere un massimo di **sei ore settimanali**, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato (articolo 54, comma 3).

L'interessato può tuttavia chiedere al giudice di essere autorizzato a svolgere un maggior numero di ore, fino ad un massimo - inderogabile - di otto ore al giorno (art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 274/2000).

#### 1. Fase di avvio

L'ufficio, ricevuto il decreto penale di condanna o la sentenza, che incarica l'ufficio di verificare l'effettivo svolgimento del LPU, svolge i seguenti adempimenti:

- registra su Pegaso l'incarico con il codice **73CS** (nel caso di LPU di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis d.lgs. 30.04.92 n. 285 e successive modifiche) e il codice **73 LU** (nel caso di LPU di cui all'art.73, commi 5-bis e 5-ter del DPR 309/90);
- inserisce nel "Codice Attività" rintracciabile nell'ambito della scheda "Dati Soggetto" il codice "PUBL" se trattasi di LPU da svolgere in un ente pubblico, il codice "PRIV" se l'ente è privato<sup>7</sup>;
- istruisce il fascicolo;
- assegna il procedimento ad un funzionario;
- invia la sentenza all'ente ospitante, comunica il nominativo del funzionario incaricato e i relativi contatti e chiede di ricevere comunicazione della data di inizio della sanzione sostitutiva per programmare le verifiche;
- inserisce nello SDI le informazioni relative alle persone in LPU. Le procedure di inserimento verranno effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto, nell'apposito campo già predisposto e con le medesime modalità utilizzate per le altre tipologie di incarico<sup>8</sup>.

#### 2. Fase di esecuzione

I controlli sull'effettivo svolgimento del LPU saranno espletati con frequenza calibrata sulla durata della sanzione e potranno essere effettuati, oltre che dagli assistenti sociali, anche dagli educatori, ove presenti. I tempi e le modalità degli aggiornamenti da fornire alla magistratura, laddove non previsti in sentenza, potranno essere meglio stabiliti nell'ambito di intese operative che le direzioni si impegneranno a raggiungere e sottoscrivere con i tribunali competenti.

<sup>7</sup> Circolare n. 3 – 25.06.2019 "Aggiornamento programma PEGASO, Prot. 33926 U.

<sup>8</sup> Nota GDAP n. 212093 del 14.06.2013

Si segnala, inoltre, la buona prassi sviluppata in alcune realtà laddove il funzionario incaricato riesce a stabilire rapporti durevoli di collaborazione con i referenti degli enti.

Tale prassi, tra l'altro, consente di verificare più agevolmente che il referente dell'ente:

- assegni i compiti alla persona ammessa al LPU e vigili sul loro effettivo espletamento;
- verifichi che la persona si attenga al calendario delle presenze concordato preventivamente, sottoscriva il foglio di presenza, contenente la data, gli orari effettuati, la firma dell'interessato e quella del referente; possono considerarsi valide anche modalità digitalizzate. Nel caso di assenza, l'interessato fornirà adeguata giustificazione all'ente, che valuterà le modalità di recupero della giornata persa;
- informi il funzionario dell'UEPE su criticità e inosservanze degli obblighi, per concordare le azioni ritenute opportune.

È evidente quanto un siffatto approccio snellisca e faciliti l'impegno dei funzionari incaricati. In alcune realtà tale prassi ha, inoltre, consentito l'inserimento, tra i volontari ex art. 78 o.p. che operano sul territorio, dei referenti dell'ente, come risorsa aggiuntiva per l'ufficio.

Particolare attenzione, infine, merita la tipologia, peraltro numericamente limitata, di LPU di cui all'art. 73, commi 5-bis e 5-ter DPR 309/90, considerato che la prevalente finalità terapeutica consente di disporre l'esecuzione della sanzione anche in comunità di recupero dalla tossicodipendenza.

Quando l'ente comunica che il soggetto ha iniziato effettivamente l'attività prescritta, la segreteria inserirà l'informazione nell'applicativo Pegaso attenendosi, per tutta la durata della misura, alle indicazioni della circolare n. 3 – 25.06.2019 "Aggiornamento programma PEGASO".

### 3. Fase conclusiva

Al termine della sanzione, l'ente invierà la relazione sull'andamento con gli allegati sulla presenza all'UEPE<sup>9</sup>, che li inoltrerà al magistrato accompagnandoli con una informativa sulla corrispondenza tra il disposto della sentenza e l'effettivo svolgimento della misura.

L'archiviazione dell'incarico e l'inserimento della data di conclusione della sanzione nel campo relativo dell'applicativo Pegaso, dovrà essere contestuale e tempestiva, come disposto dalla citata circolare.

### §7. CONCLUSIONI.

Il lavoro di pubblica utilità costituisce, a pieno titolo, una misura di comunità, con valenza riparativa, la cui corretta gestione e implementazione giova alla crescita del *probation*, al rafforzamento della sicurezza sociale e alla prevenzione della recidiva.

Il ruolo dell'UEPE è, come si è visto, strategico in tale percorso e la presente nota intende semplificare e agevolare il lavoro degli operatori, rafforzando, nel contempo, quei compiti di traino istituzionale e di coordinamento con le altre agenzie pubbliche e private di cui più volte si è sottolineata l'imprescindibilità per lo sviluppo del sistema delle sanzioni e misure di comunità.

Per i chiarimenti che si riterranno necessari, si potrà fare riferimento all'Ufficio III, rivolgendosi a "l'Osservatorio Map risponde". Si ricorda, al riguardo, l'indirizzo mail dedicato ([osservatoriomap.dgepe.dgmc@giustizia.it](mailto:osservatoriomap.dgepe.dgmc@giustizia.it)).

Cordiali saluti e buon lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE  
Lucia Castellano

<sup>9</sup> Sono da disincentivare le procedure che prevedono l'invio della suddetta documentazione da parte dell'ente direttamente al Magistrato, a meno che questo non sia previsto espressamente in sentenza.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*  
Ufficio III

ALLEGATO A

MANUALE REFERENTE LPU

Il referente per i lavori di pubblica utilità (di seguito lpu), importante figura prevista presso ciascun ufficio di esecuzione penale esterna<sup>1</sup>, viene designato direttamente dal direttore dell'ufficio.

Compito del referente è quello di "saper cogliere" e trasmettere ai funzionari dell'ufficio le innovazioni in materia di lpu, anche per quanto riguarda le disposizioni impartite in materia dalla Direzione generale, nonché le informazioni riguardanti le associazioni e gli enti convenzionati a livello nazionale o locale, per lo svolgimento del lpu, in modo da consentire il corretto *matching* tra le competenze professionali, le attitudini lavorative dell'imputato, il fatto reato e le attività lavorative non retribuite che si svolgono presso le sedi individuate.

Il referente lpu deve anche saper intervenire nelle situazioni problematiche, essere per tutti i funzionari dell'ufficio un punto di riferimento qualificato che garantisca il necessario filtro fra l'ufficio/gli enti e associazioni/il tribunale e la Direzione generale. Saper lavorare a stretto contatto con gli altri funzionari dell'ufficio è infatti uno dei compiti più importanti del referente, in modo da favorire il più possibile l'incremento e la differenziazione delle opportunità di svolgimento del lpu sul territorio di pertinenza dell'ufficio.

Il referente per i lpu riveste, pertanto, un ruolo strategico all'interno degli uffici e, in particolare, provvede a:

promuovere sul territorio programmi, anche sperimentali, utili allo svolgimento del lpu in favore della collettività, nonché la stipula di convenzioni con enti credibili ed affidabili per lo svolgimento del lpu da parte dei presidenti dei tribunali. Si tratta, nello specifico, di dare adeguata attenzione all'attività di promozione prevista dall'articolo 2, comma 3 del D.M. 88/2015, finalizzata alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lpu nella messa alla prova. Per

<sup>1</sup> Note dell'08/08/2017 n° 38345/8/3, del 25/10/2017 n° 51798/8/3 MAP e del 27/11/2017 n° 59628/1



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

*Ufficio III*

quanto concerne, invece, la stipula delle convenzioni per lo svolgimento dei lpu, questa compete esclusivamente al Ministro o ai Presidenti dei tribunali ordinati, come da delega del Guardasigilli del 09 settembre 2015. Priorità deve essere data al supporto necessario da fornire ai comuni e agli altri enti pubblici locali (aziende sanitarie, provincie, ed altro), ricompresi nel territorio di competenza dell'Ufficio, all'individuazione di possibili occasioni di sviluppo e di attività lavorative di pubblica utilità particolarmente utili alla collettività;

- monitorare l'andamento dell'operatività dei protocolli sottoscritti a livello locale per la promozione del lpu;
- curare il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle convenzioni per il lpu sottoscritte localmente;
- partecipare attivamente all'elaborazione e all'implementazione di specifici progetti in materia di lpu;
- promuovere stabili contatti con gli enti che hanno sottoscritto, a livello nazionale e locale, convenzioni per lo svolgimento del lpu. A tale riguardo, si segnalano come buone prassi, gli incontri formativi/informativi promossi da alcuni uffici con i referenti delle sedi locali degli enti firmatari di convenzioni a livello centrale con il Ministero della giustizia ancora non ricompresi nelle stesse;
- promuovere stabili contatti con le associazioni e gli enti che hanno sottoscritto, a livello nazionale, protocolli volti a favorire la stipula di convenzioni, anche ad ombrello (vedi il caso del Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Caritas Italiana il 14 novembre 2019) per lo svolgimento del lpu;
- svolgere attività di interfaccia tra l'ufficio e il tribunale ordinario, d'intesa con il direttore, in particolare rapportandosi con il referente individuato dal tribunale per le questioni connesse alla messa alla prova o al lpu;
- curare l'aggiornamento della ricognizione, avviata con nota prot.n. 0014311 del 20/03/2017, delle convenzioni per lo svolgimento del lpu stipulate dai tribunali ordinari nel distretto di competenza (da effettuarsi semestralmente al **31 marzo** e al **30 settembre** di ciascun anno);



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

*Ufficio III*

- curare, per la parte di propria competenza, la stesura del report annuale sintetico per la ricognizione delle buone prassi in materia di messa alla prova e di lpu, come richiesto con nota n. 58475 del 12.11.2019;
- supportare, qualora richiesto, i funzionari di servizio sociale dell'ufficio nell'azione di *matching* tra le competenze professionali, le attitudini lavorative dell'imputato, il fatto reato e le specifiche esigenze della struttura dove materialmente si svolgerà il lpu, in particolare fornendo loro le informazioni sulle associazioni e gli enti convenzionati con il tribunale;
- tenere stabili contatti con la Direzione generale e, in particolare con l'Ufficio III competente per l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova e in materia di sanzioni sostitutive del lpu;
- segnalare alla Direzione generale le iniziative realizzate o avviate localmente nell'ambito della promozione, del coinvolgimento e informazione degli enti in materia di lpu;
- avviare, anche con il coinvolgimento dei volontari ex art. 78 o.p. e dei volontari del servizio civile, una attenta rilevazione delle associazioni, enti e organizzazioni ancora non convenzionati ai fini dello svolgimento del lpu, per un loro coinvolgimento ai fini della sottoscrizione di convenzioni con i tribunali;
- favorire il coordinamento delle risorse pubbliche e private e l'integrazione dei percorsi guidati con quelli sociali, attivando tutti i possibili accordi con la rete territoriale;
- individuare ed analizzare le principali criticità in materia di lpu segnalate dai funzionari dell'ufficio, riferendo periodicamente al direttore;
- intrattenere direttamente rapporti con i referenti di altri uffici dell'interdistretto per tutto ciò che riguarda nuove iniziative e progetti in materia di lpu, riferendo periodicamente al direttore;
- mantenere stabili rapporti con le sedi locali INAIL, in modo da facilitare i contatti fra quest'ultimo e le agenzie pubbliche e private coinvolte nel lpu;
- curare la circolazione e la comunicazione all'interno dell'ufficio di materiali relativi a iniziative in materia di lpu, attraverso riunioni che vedano coinvolti i funzionari.



ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA  
DELLE MALATTIE E DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 2

Roma, 10 gennaio 2020

Al Dirigente generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Estensione della copertura assicurativa prevista dall'articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 a decorrere dall'anno 2020.

## Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Legge 26 luglio 1975, n. 354:** "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Articolo 20-ter.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:** "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
- /// **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:** "Nuovo codice della strada".
- /// **Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:** "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
- /// **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142:** "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), articolo 1, commi 312-316.
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101:** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124:** "Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103", articolo 2, comma 2".
- Circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10:** "Convenzione per l'affidamento all'INAIL della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014,** recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017,** recante le modalità di attuazione della misura sperimentale prevista dall'articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45:** "Applicazione dell'art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell'11 agosto 2014 recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale".
- Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15:** "Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208."
- Circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8:** "Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato e integrato dall'art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti. Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017."
- Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5:** "Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Estensione, per gli anni 2018 e 2019, della copertura assicurativa per gli anni 2018 e 2019 degli imputati ammessi alla prova nel processo

penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità."

- ✦ **Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 14:** "Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5. Ambito di applicazione del Fondo."

## Premessa

L'articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ha esteso la copertura assicurativa Inail anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, ha stabilito che dopo l'articolo 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito l'articolo 20-ter *Lavoro di pubblica utilità*

1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.

2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere a oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.

4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.

Pertanto, su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>2</sup>, si illustrano le novità introdotte dalla richiamata norma che riguardano l'ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa dell'attività di volontariato a fini di utilità sociale e le connesse modalità applicative.

**Ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa garantita dal Fondo previsto dall'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

Per effetto del descritto quadro normativo, sono pertanto assicurati all'Inail, con le modalità previste dalle circolari richiamate nel quadro di riferimento, alle quali si fa integrale rinvio per quanto non disciplinato dalla presente circolare, i seguenti soggetti:

- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito già introdotti, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, dall'art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e attualmente previsti dall'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del Codice penale.

**Implementazione del servizio *online* di apertura della "Polizza volontari".**

Al fine di identificare tra i soggetti beneficiari della copertura assicurativa anche i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è in corso di aggiornamento il servizio *online* per l'apertura della "Polizza volontari".

---

6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.

<sup>2</sup> Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, prot. n. 160 del 9 gennaio 2020.

Nel quadro *Q1 Denuncia di variazione – Dati anagrafici Assicurazione volontari impegnati in lavori di pubblica utilità* sarà presente l'opzione *detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.*

Ulteriori istruzioni operative saranno fornite al momento del rilascio degli aggiornamenti procedurali al servizio *online* per l'apertura della "Polizza volontari".

### **Documentazione da allegare alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa**

Con la circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 è stato specificato che, *in allegato alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, il soggetto assicurante deve produrre copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, nonché copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo fra le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica, ossia Enti e/o organizzazioni assicuranti e competenti uffici del Ministero della giustizia.*

Nell'ambito di un riesame generale della documentazione utile per l'attivazione della copertura assicurativa, si ritiene non più necessario inoltrare all'Istituto, tra i documenti da allegare alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, fermo restando che, all'atto della compilazione della denuncia in modalità telematica per l'attivazione della copertura assicurativa, il denunciante dovrà indicare gli estremi del predetto provvedimento.

Ciò nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati<sup>3</sup>.

In ogni caso, resta confermato l'obbligo, a carico dei promotori dei progetti di pubblica utilità, di produrre, in allegato alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, gli ulteriori documenti previsti dalla richiamata circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 (quali, per esempio, la copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro), in quanto idonei a identificare i beneficiari della tutela.

---

<sup>3</sup> Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

## **Modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo per ulteriori fattispecie di detenuti e internati**

Si confermano le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo tuttora vigenti per i detenuti e gli internati che non rientrano nelle categorie tassativamente indicate dalle disposizioni normative sopra richiamate<sup>4</sup>.

Pertanto, sono assicurati, ai sensi dell'art. 4, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, *i detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori sovrintendenti delle attività stesse.*

Sono altresì assicurati, mediante apposita convenzione stipulata dall'Inail con il Ministero della giustizia, i detenuti *addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato*<sup>5</sup> (circolare Inail 28 febbraio 1980, n.10).

*Ai sensi della predetta circolare, nell'ambito dei lavori condotti direttamente dallo Stato debbono essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro.*

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

---

<sup>4</sup> Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>5</sup> Art 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

*Ufficio III*

ALLEGATO B.

VADEMECUM

Da anni in alcuni distretti è stata adottata la buona prassi di pubblicare in via telematica note esplicative in materia di lpu, che ha reso più agevole la relativa procedura. Il presente *vademecum*, volto ad armonizzare le attività di tutti gli uffici a livello nazionale, intende fornire informazioni e nozioni di base, perlopiù relative al lpu, agli strumenti e agli attori istituzionali e non coinvolti. Esso si compone di n° 2 paragrafi.

Il **paragrafo 1.** Le disposizioni impartite e la normativa in dettaglio con riferimento alle ipotesi di applicazione della disciplina del lpu che vede l'Uepe coinvolto, e l'individuazione degli organi preposti al controllo

Il **paragrafo 2.** Convenzioni nazionali e locali per lo svolgimento del LPU. Ruolo dell'Uepe.

## **PARAGRAFO I. LE DISPOSIZIONI IMPARTITE E LA NORMATIVA IN DETTAGLIO CON RIFERIMENTO ALLE IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL LPU CHE VEDE L'UEPE COINVOLTO.**

Segue il richiamo delle disposizioni impartite in materia dalla sede centrale e, nel dettaglio, l'approfondimento delle fattispecie normative di lpu che vedono l'Uepe coinvolto nella loro attività di gestione e l'individuazione degli organi preposti al controllo nelle differenti tipologie.

### **§ 1.1. Il lpu come pena sostitutiva, a determinate condizioni, della condanna inflitta per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.**

L'Amministrazione, sin dall'inizio del 2006, oltre a diramare direttive<sup>1</sup> sui possibili riflessi operativi derivanti dalle modifiche normative inerenti la materia degli stupefacenti in occasione dell'introduzione

<sup>1</sup> Lettera circolare 16 marzo 2006, n. 95032 (integrata dalla successiva del 6 aprile 2006, n. 122226); lettera circolare del 7 maggio 2007, n. 143706; lettera circolare 2 febbraio 2009, n. 41504; lettera circolare del 14 gennaio 2010, n. 16669.

del comma 5-bis all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avvenuta con l'art. 4-bis, comma 1, lett. g), d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2006, n. 49, ha più volte invitato i direttori degli uffici territoriali a prendere gli opportuni contatti con i Presidenti dei tribunali ordinari.

Successivamente, la materia degli stupefacenti è stata oggetto di alcuni interventi legislativi e di sentenze della Corte Costituzionale. Tuttavia, in questa sede, è sufficiente rammentare che la predetta sanzione sostitutiva, dopo essere stata caducata dalla Consulta, è stata reintrodotta dalla legge n. 79/2014.

In particolare, l'art. 73 del D.P.R. 309/90, nella parte che qui interessa, prevede che: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona."

#### Esecuzione.

La normativa prevede che sia il giudice ad incaricare l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lpu.

## **§ 1.2. Il lpu come sanzione sostitutiva della pena dell'arresto e della ammenda per la guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.**

In occasione delle modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 al codice della strada, con Lettera Circolare n. 148397 dell'11 aprile 2011, oltre a richiamare le precedenti disposizioni in materia, sono state impartite ulteriori disposizioni agli uffici territoriali affinché assicurassero un più incisivo contenuto "riparativo" all'azione sanzionatoria dello Stato in attuazione della novellata disciplina della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Con la predetta circolare gli uffici sono stati nuovamente invitati ad avviare fattive interlocuzioni con la magistratura della cognizione e ad offrire alla stessa la necessaria collaborazione ai fini della stipula di apposite convenzioni tra i tribunali ordinari e gli enti pubblici e privati presenti sul territorio di competenza. Al riguardo, si rammenta che l'istituto persegue principalmente finalità rieducative che si concretizzano con l'acquisizione delle regole e dei valori mancanti nel bagaglio culturale del condannato o dallo stesso disattesi e riconducibili allo specifico settore di commissione dell'illecito. Se questa è la *ratio* del lavoro sostitutivo, il lavoro deve essere svolto, in via prioritaria, presso enti che operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Non è, pertanto, del tutto corretto ammettere i condannati per gli artt. 186 e 187 del nuovo codice della strada a svolgere i lpu in settori estranei alla sicurezza ed educazione stradale, anche se inizialmente, probabilmente per la presenza di un ridotto numero di convenzioni specifiche, ciò è stato comunque inevitabile.

In particolare, l'art.186 comma 9-bis d. lgs 30.4.92, n. 285, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lpu di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lpu. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lpu ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lpu. In caso di svolgimento positivo del lpu, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lpu, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lpu può sostituire la pena per non più di una volta".

Invece, l'art.187, comma 8-bis, del d. lgs. 30.4.92 n. 285, prevede che: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il

decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lpu di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n.274 nel 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lpu. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lpu ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lpu. In caso di svolgimento positivo del lpu, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lpu, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lpu può sostituire la pena per non più di una volta.”.

### Esecuzione

La normativa prevede che sia il giudice, con la sentenza o col decreto penale, a decidere se incaricare l'Uepe o gli organi di cui all'art. 59 del d. lgs 274/2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lpu.

Va precisato, con riguardo ai provvedimenti che il giudice può adottare a fronte dell'accertata violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lpu, che la revoca della misura sostitutiva è solo una delle opzioni possibili (quella massima, conseguente alle violazioni più gravi, dimostrative dell'inefficacia della misura sostitutiva): il giudice, infatti, a tal fine deve tenere conto "*dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione*" e, all'esito, può anche non procedere alla revoca, limitandosi, piuttosto, ad adottare nuove e diverse prescrizioni conformi alle esigenze del caso concreto (anche nella prospettiva della prevenzione del rischio di ulteriori inosservanze).

Infine, si rammenta agli uffici che, qualora destinatari di richieste di eventuali interventi in merito alle verifiche sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena del lpu per fattispecie diverse e per le quali, per i prescritti controlli, il legislatore ha individuato gli organi di cui all'art. 59 del d. lgs 274/2000, non

dovranno procedere con l'apertura del procedimento e, contestualmente, dare notizia dell'irricevibilità della richiesta alla cancelleria dell'A.G.

### § 1.3. Il lpu come prestazione obbligatoria dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Come previsto dall'art. 168-bis, comma terzo c.p., «*la concessione della messa alla prova è [...] subordinata alla prestazione di lpu*».

Il programma di trattamento deve contenere una serie di prescrizioni individuate dalla legge. Deve anzitutto contenere **le prescrizioni relative alle condotte riparatorie, all'affidamento in prova al servizio sociale, al lpu o all'attività di volontariato di rilievo sociale** (art. 464-*bis*, comma quarto, lettera a) c.p.p.).

L'art. 168-bis c.p. prevede che la messa alla prova "comporta" condotte riparatorie e, ove possibile, risarcimento e restituzioni; "comporta" anche l'affidamento al servizio sociale; ed è, infine, "subordinata" alla prestazione di lpu. Si tratta, evidentemente, di prescrizioni cui deve essere riconosciuto un differente grado di "obbligatorietà" quanto al loro inserimento nel programma: mentre, infatti, il lpu, ma anche l'affidamento al servizio sociale, sono sempre necessarie, le condotte riparatorie, costituiranno, chiaramente e solo quando possibili, parte integrante del programma.

## PARAGRAFO 2. CONVENZIONI NAZIONALI E LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL LPU. RUOLO DELL'UEPE.

La sanzione del lpu è stata introdotta come sanzione principale tra quelle applicabili da parte del Giudice di pace con l'art. 54 del d. lgs n. 274/2000 che, al comma 6, rimanda ad un decreto del Ministro della Giustizia la disciplina della sua modalità di esecuzione. Per regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i soggetti destinatari dei lpu è stato emanato il **decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001** il cui art. 2, comma 1, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lpu. Successivamente, con provvedimento del 16 luglio 2001, il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, all'art. 8, prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni da stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168-bis del c.p. Tale previsione è stata realizzata con il **decreto del Ministro della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88** che, oltre a prevedere, all'art. 2, comma 1, la sottoscrizione di convenzioni con amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza a livello nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche, al comma 3 del medesimo articolo,

ha riconosciuto e valorizzato l'attività che l'uepe competente per territorio può realizzare nel favorire i contatti tra gli enti pubblici e privati e i tribunali al fine di pervenire alla stipula di convenzioni locali.

### **§ 2.1. Le convenzioni nazionali lpu ai fini della messa alla prova.**

Le convenzioni nazionali per lo svolgimento del lpu ai fini della messa alla prova dell'imputato, sottoscritte dal Ministro della Giustizia e dal rappresentante dell'ente o dell'organizzazione, hanno durata di cinque anni e possono essere rinnovate d'intesa tra le parti. Sono immediatamente applicabili da parte dei Tribunali ordinari competenti sul territorio in cui insistono le strutture locali dell'Ente riportate nell'elenco allegato alla convenzione stessa.

Ogni convenzione nazionale si compone di un corpo di articoli, in cui vengono delineati gli obblighi e le disponibilità dell'ente e da un allegato contenente l'elenco, che può essere agevolmente aggiornato, delle strutture locali dell'ente aderenti e presso le quali può essere svolto il lpu.

A tali strutture locali, come previsto dall'art. 1 della convenzione, nel tempo possono aggiungersene altre. La richiesta di inserimento nell'elenco allegato alla convenzione nazionale di ulteriori strutture, disponibili ad accogliere imputati sottoposti alla messa alla prova per lo svolgimento di lpu, può essere inviata dal responsabile della struttura locale alla sede nazionale dell'ente che, successivamente, ne darà notizia alla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova (DGEPE) - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità per la modifica all'allegato alla convenzione nazionale e la relativa richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero ([WWW.GIUSTIZIA.IT](http://WWW.GIUSTIZIA.IT)). La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di richiesta, da parte delle strutture già aderenti, di incremento del numero di posti disponibili per lo svolgimento del lpu.

Presso le sedi locali degli enti coinvolti nella convenzione nazionale gli imputati potranno fornire prestazioni di lavoro per: finalità sociali e socio-sanitarie; finalità di protezione civile; la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; la promozione della sicurezza stradale; la promozione della sicurezza sul lavoro; nonché prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura delle attività svolte dalla sede locale dell'ente.

#### **2.1.1. RUOLO DELL'ENTE E ITER OPERATIVO**

È fatto divieto alle strutture locali dell'ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta; quanto sopra non riguarda l'eventuale rimborso delle spese anticipate dal soggetto per lo svolgimento del lpu.

Tali eventuali rimborsi, vengono, se ritenuti necessari, valutati dal responsabile della struttura locale dell'ente che ne informa l'uepe.

Si precisa, comunque, che nessun onere è a carico dell'Amministrazione della Giustizia.

### **2.1.2. L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA**

Il difensore o l'imputato possono contattare la struttura locale dell'ente, inserita nell'elenco allegato alla convenzione nazionale, per richiedere la disponibilità ai fini dello svolgimento del lpu.

### **2.1.3. IL COLLOQUIO CONOSCITIVO**

La struttura locale dell'ente, aderente alla convenzione nazionale, può organizzare un iniziale colloquio conoscitivo con l'imputato, all'esito del quale valuta se rilasciare o meno la dichiarazione di disponibilità, dopo avere approfondito accuratamente:

1. *l'idoneità del soggetto*, ovvero l'attitudine del soggetto all'inserimento nel contesto di svolgimento del lpu;
2. *la validità dell'apporto del richiedente alle attività svolte dalla struttura locale dell'ente*, ovvero la capacità del soggetto di svolgere le mansioni richieste nella sede locale.

Anche in tale importante fase la struttura locale dell'ente può avvalersi del supporto dell'uepe territorialmente competente.

### **2.1.4. PROGRAMMA DI LAVORO NON RETRIBUITO**

In caso di disponibilità della struttura locale dell'ente, l'imputato e i referenti della stessa concordano la redazione del programma di lavoro non retribuito con specifica indicazione di:

1. tipo di attività (mansioni assegnate);
2. durata;
3. giorni e orari.

### **2.1.5. DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ**

Nel momento in cui l'interessato si presenterà all'Uepe per richiedere l'elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova, dovrà consegnare all'Ufficio la dichiarazione di disponibilità della struttura locale dell'ente ospitante per l'esecuzione del lpu, in modo da agevolare gli interventi istituzionali.

### **2.1.6. IL RUOLO DELL'UEPE**

L'Uepe rappresenta il tramite tra i soggetti che eseguono la messa alla prova, la struttura locale dell'ente e il giudice competente per la concessione del beneficio.

L'Uepe favorisce i contatti tra il tribunale ordinario e le strutture locali dell'ente che si sono rese disponibili ad accogliere, per lo svolgimento del lpu, le persone in messa alla prova in modo che si crei una collaborazione proficua.

Le strutture locali dell'ente aderenti avranno cura di aggiornare costantemente sia il tribunale ordinario che l'uepe del numero effettivo di posti che si renderanno di volta in volta disponibili per lo svolgimento del lpu.

Tale attività dovrà rientrare nelle forme di collaborazione che si andranno ad instaurare tra le strutture locali dell'ente, il tribunale e l'uepe, volte a favorire la costante copertura dei posti messi a disposizione ed indicati nell'allegato alla convenzione nazionale medesima.

### **2.1.7. LA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL**

Il soggetto assicurante, ovvero la struttura locale dell'ente, deve chiedere all'INAIL, per via telematica, l'attivazione della copertura assicurativa, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto l'inizio dell'attività da parte della persona ammessa allo svolgimento del lpu.

La copertura assicurativa opera esclusivamente dalla data in cui l'INAIL ne comunica l'attivazione.

Il soggetto assicurante deve allegare alla richiesta:

1. copia del provvedimento giudiziario che stabilisce la misura del lpu;
2. copia della convenzione che disciplina lo svolgimento delle attività di pubblica utilità;
3. le modalità di raccordo tra le autorità incaricate di svolgere attività di verifica.

È obbligo del soggetto assicuratore effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Le indicazioni relative all'attivazione della copertura assicurativa sono disponibili *on-line* sul sito dell'INAIL.

Si evidenzia che, al fine di agevolare gli Enti nell'attivazione della copertura assicurativa, la sede centrale INAIL ha invitato le proprie sedi territoriali a fornire agli enti ospitanti il necessario supporto.

### **2.1.8. OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI**

L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lpu incombe su coloro che hanno stipulato le convenzioni con il Ministero della Giustizia (o con i presidenti dei Tribunali delegati). A tale riguardo, grazie al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rammenta che l'attività svolta dagli imputati che svolgono il lpu nell'ambito della messa alla prova è a costo zero.

Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

### **2.1.9. IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LOCALE DELL'ENTE**

Nell'elenco allegato alle convenzioni, viene individuato per ogni struttura locale dell'ente, il nominativo del **responsabile** che deve garantire il corretto svolgimento del lpu presso la propria struttura.

Le strutture locali dell'ente possono rivolgersi agli uepe al fine di ricevere ogni utile chiarimento circa il corretto svolgimento del lpu, nonché sulla tenuta del registro delle presenze.

È auspicabile un iniziale incontro informativo e formativo tra l'uepe (Referente per il lpu) e la struttura locale dell'associazione (Responsabile della struttura locale).

#### **2.1.10. LA FIGURA DEL REFERENTE DELL'ENTE**

La funzione dei Referenti dell'ente è quella di assegnare le mansioni, acquisire le presenze su apposito registro ed elaborare le relazioni periodiche e quella conclusiva per documentare l'andamento del lpu. Il Referente nominato dal Responsabile della struttura locale dell'associazione che segue l'imputato dovrà collaborare con il funzionario dell'uepe che ha in carico il soggetto in messa alla prova per informarlo dell'esecuzione del programma di lavoro, degli eventuali problemi che potrebbero insorgere nel corso dello stesso (per es. assenze a qualsiasi titolo), nonché della prestazione resa.

#### **2.1.11. GLI OBBLIGHI DEL REFERENTE DELL'ENTE**

- I referenti nominati dai responsabili delle strutture locali dell'associazione si impegnano a:
- segnalare all'uepe l'inizio dell'attività non retribuita;
  - predisporre un registro presenze, onde consentire al giudice di verificare la corretta e integrale esecuzione del lpu. In esso dovranno risultare i giorni di presenza, con gli orari di ingresso e di uscita, nonché la firma del soggetto. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità per la messa alla prova;
  - rendere disponibili al funzionario dell'uepe incaricato del procedimento tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze;
  - segnalare immediatamente all'uepe l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Sarà cura dell'uepe riferire all'autorità giudiziaria competente di questi inadempimenti;
  - consentire l'accesso presso le proprie strutture locali ai funzionari dell'uepe che hanno in carico i soggetti in messa alla prova e fornire agli stessi visione e copia del registro presenze;
  - fornire, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lpu, le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'uepe. Tali relazioni dovranno essere trasmesse all'uepe competente, allegando copia del registro delle presenze. Spetta sempre all'uepe far pervenire all'autorità giudiziaria la relazione finale in occasione della conclusione della messa alla prova.
  - segnalare tempestivamente le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa.

L'eventuale impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata

convenzionata. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, l'imputato ne dà tempestivo avviso, anche per le vie brevi, alla struttura locale dell'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa.

L'eventuale impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità della struttura locale dell'ente a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dallo stesso all'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente. In ogni caso, la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere recuperata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*  
Ufficio III

Ai Signori Direttori degli Uffici  
di esecuzione penale esterna

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni operative per la segnalazione ai tribunali ordinari degli enti e delle associazioni che intendono convenzionarsi per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del DM 26.03.2001 e del DM 08.06.2015, n. 88.

Si rende noto che pervengono sempre più di frequente a questa Direzione Generale segnalazioni di enti e associazioni convenzionati con i tribunali ordinari per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del DM 26.03.2001<sup>1</sup> e del DM 8 giugno 2015, n.88<sup>2</sup>, in quanto privi dei requisiti minimi di tipo strutturale, organizzativo e gestionale. Spiace segnalare che, in taluni casi, tali enti e associazioni risultino essersi convenzionati con il tribunale su segnalazione dell'UEPE.

In questa sede è utile ricordare il ruolo centrale che riveste l'UEPE, il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 88, ha il compito di favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1 e il tribunale. Al riguardo, si rileva come alcuni tribunali usino perfino richiamare tale prerogativa dell'UEPE tra le motivazioni in premessa alla convenzione stipulata, ponendone in risalto l'utilità per le successive azioni che lo stesso è chiamato a svolgere nel corso dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Al fine di proporre ai tribunali, per la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, esclusivamente enti o associazioni con adeguati standard organizzativi e in grado di assicurare l'attuazione di percorsi dal significativo contenuto trattamentale<sup>3</sup> e il più possibile rispondenti ai principi di legalità, si ritiene necessario fornire agli UEPE le seguenti principali disposizioni operative.

<sup>1</sup> Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000.

<sup>2</sup> Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.

<sup>3</sup> Al fine di assicurare adeguati standard qualitativi al lavoro di pubblica utilità, si richiamano le indicazioni già a suo tempo fornite con nota n. 325641 del 1° ottobre 2015, con la quale è stata anche trasmessa la delega conferita dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari per la stipula delle

Preliminarmente, si segnala la necessità di procedere ad un'accurata ricognizione degli enti già convenzionati, iniziando da quelli per i quali gli Uffici diretti dalle SS. LL. hanno favorito i contatti con il tribunale e, gradualmente, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, anche per tutti gli altri, in modo da verificarne i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali indispensabili atti a garantire all'imputato o al condannato il rispetto dei diritti riconosciuti ai lavoratori. Si raccomanda, a tale fine, di organizzare le attività di verifica, in particolare, attraverso il coinvolgimento del responsabile dei lavori di pubblica utilità e, laddove ritenuto necessario, le altre professionalità presenti nell'ufficio, compreso il Nucleo di Polizia Penitenziaria.

Entrando più nel dettaglio della procedura da seguire nel caso di un nuovo ente o associazione che l'UEPE intende segnalare al tribunale per la stipula di una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica, si dovrà procedere, innanzitutto, con una conoscenza approfondita della struttura organizzativa e gestionale dello stesso, che dovrà avvenire, anche in questo caso, ad opera del referente per i lavori di pubblica utilità e, laddove ritenuto necessario, coinvolgendo le altre risorse dell'Ufficio, compreso il Nucleo di Polizia Penitenziaria; quest'ultimo in particolare, potrà assicurare il proprio apporto professionale attraverso l'interrogazione di banche dati e ogni altro strumento conoscitivo di competenza, anche per la prevenzione e il contrasto di potenziali o sospetti fenomeni corruttivi. Altresì, nel lavoro di conoscenza degli enti e di diffusione del lavoro di pubblica utilità andranno coinvolte le risorse del volontariato, a partire dai giovani volontari del Servizio Civile Universale.

L'ente che presenta la propria candidatura direttamente all'UEPE, pertanto, dovrà possedere almeno alcuni imprescindibili requisiti che, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei tempi, andranno accertati e approfonditi.

Ci si riferisce, in modo particolare:

- all'assenza di rilievi penali a carico del legale rappresentante dell'ente o associazione;
- all'assenza di segnalazioni pregresse in merito ad anomalie di tipo organizzativo o gestionale anche rilevate direttamente dall'UEPE;
- alla presenza di un atto istitutivo che ne certifichi l'utilità sociale e la natura *no-profit*;
- alla conformità dell'ente o associazione alle previsioni di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

In occasione dell'eventuale sopralluogo, inoltre, sarà utile ribadire al rappresentante legale dell'ente o associazione gli adempimenti richiesti al fine di pervenire alla stipula della convenzione con il tribunale, che dovrà, pertanto, rendersi disponibile a:

- garantire la conformità delle proprie sedi e strutture alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, nonché ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. A tale riguardo, l'ufficio di esecuzione penale esterna

---

convenzioni disciplinate dal citato DM 88/2015, nonché, successivamente, quelle diramate con nota n. 14391.U del 6 marzo 2020, che, per facilità di lettura, si allega alla presente.

potrà suggerire all'ente o associazione di richiedere al condannato o imputato, che dovrà svolgere il lavoro di pubblica utilità, di esibire copia di eventuali attestati di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro svolti in precedenza di cui siano già in possesso al fine di poter considerare assolti, in tutto e/o in parte, gli obblighi di informazione/formazione ex artt. 36, 37 e seguenti decreto legislativo 81/2008, potendo così limitare l'attività di formazione o addestramento alle sole situazioni e/o rischi residuali;

- garantire l'assolvimento degli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità;
- provvedere, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti;
- provvedere a comunicare all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati o imputati e di impartire loro le relative istruzioni;
- garantire che i referenti provvedano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna l'eventuale rifiuto del condannato o imputato a svolgere la prestazione di pubblica utilità e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti dallo stesso;
- garantire che i referenti provvedano a segnalare con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione lavorativa, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, da parte del condannato o imputato, trasmettendo all'ufficio di esecuzione penale esterna la documentazione sanitaria o giustificativa, evidenziando che in caso di malattia o infortunio la certificazione medica dovrà essere redatta dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata;
- consentire l'accesso presso le proprie sedi agli operatori dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione in copia degli atti comprovanti le presenze del condannato o imputato, che l'ente si impegna a predisporre, preferibilmente attraverso uno strumento di rilevazione elettronico;
- comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Sarà altresì necessario ribadire che, nel rilasciare la dichiarazione di disponibilità ad accogliere il condannato o imputato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente o associazione dovrà, necessariamente, indicare con precisione i giorni e gli orari in cui lo stesso presterà l'attività lavorativa gratuita, riportando le attività che sarà tenuto a svolgere e il nominativo del referente che ne coordinerà il lavoro e che, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi.

Si coglie l'occasione, inoltre, per evidenziare che giungono segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria in merito all'omesso invio da parte degli UEPE della documentazione attestante

l'impossibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità e/o la mancata comunicazione in merito al tardivo inizio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei condannati o imputati. Al riguardo, si invitano le SS.LL. a voler assicurare le verifiche sull'esatto svolgimento del lavoro di pubblica nonché le puntuali, corrette e complete comunicazioni da fornire alla magistratura.

Nel rinnovare l'invito a favorire l'inserimento degli imputati per lo svolgimento del LPU ai fini della messa alla prova presso le sedi territoriali degli enti firmatari di **convenzioni nazionali**<sup>4</sup>, si rammenta che saranno sempre da privilegiare le convenzioni locali con gli enti pubblici, con gli enti afferenti alle organizzazioni firmatarie di **protocolli nazionali**<sup>5</sup> e, comunque, con enti che possano garantire adeguati standard organizzativi, preferibilmente predisposti per la rilevazione delle presenze in forma automatizzata.

I Signori Direttori degli Uffici Interdistrettuali assicureranno, come di consueto, un'azione di impulso, coordinamento e verifica in merito alla tematica dei lavori di pubblica utilità, per una puntuale attuazione delle disposizioni dipartimentali e dell'adozione di procedure lineari e uniformi nelle articolazioni di competenza, avvalendosi a tal fine del referente interdistrettuale per i lavori di pubblica utilità, laddove presente, che potrà coordinare e indirizzare i referenti locali degli uffici e delle sezioni distaccate dell'Interdistretto, garantendo, inoltre, la corretta attuazione degli accordi nazionali e una maggiore compiutezza ed efficacia dell'attività di monitoraggio periodico, così da pervenire ad elaborazioni statistiche sempre più attendibili ed esaurienti.

Cordiali saluti,

*Roma, 5 dicembre 2023*

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Arena

ARENA DOMENICO  
GIUSEPPE  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
05.12.2023 17:00:52  
GMT+01:00

<sup>4</sup> Link sito intranet DGEPE: <http://10.6.194.50/contents.php?page=100>

<sup>5</sup> Link sito intranet DGEPE: <http://10.6.194.50/contents.php?page=101>



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 3

Roma, 24 gennaio 2025

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e  
territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione  
della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Polizza volontari. Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ai condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Chiarimenti sull'obbligo assicurativo Inail.

## Quadro normativo

- // **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- // **Legge 26 luglio 1975, n. 354**: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Articolo 47 "Affidamento in prova al servizio sociale", comma 2-*bis*.
- // **Legge 24 novembre 1981, n. 689**: "Modifiche al sistema penale". Articolo 56-*bis* "Lavoro di pubblica utilità sostitutivo".
- // **Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114**: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Articolo 12 "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale".

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 312.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Articolo 1, commi 86 e 87.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". Articolo 1, commi 180 e 181.
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124:** "Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103". Articolo 2, comma 2.
- Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:** "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia". Articolo 10-*bis* "Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354", commi 1 e 2.
- Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178:** "Misure urgenti in materia di giustizia". Articolo 9 "Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità", commi 1 e 2.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014:** "Approvazione della determina n. 351 del 17 novembre 2014 adottata dal Presidente dell'Inail che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 1124/1965, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito impiegati in attività di volontariato in favore di comuni o enti locali".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014,** recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017,** recante le modalità di attuazione della misura sperimentale prevista dall'articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022:** "Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC".
- Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45:** "Applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell'11 agosto 2014

recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale".

- /// **Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15:** "Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208".
- /// **Circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8:** "Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato e integrato dall'art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti. Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017".
- /// **Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5:** "Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Estensione, per gli anni 2018 e 2019, della copertura assicurativa per gli anni 2018 e 2019 degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità."
- /// **Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 14:** "Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5. Ambito di applicazione del Fondo".
- /// **Circolare Inail 10 gennaio 2020, n. 2:** "Estensione della copertura assicurativa prevista dall'articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 a decorrere dall'anno 2020".

## **Premessa**

Con due recenti disposizioni la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata estesa alle seguenti categorie di soggetti:

1. condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. condannati con affidamento in prova al servizio sociale ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>1</sup>, si forniscono le istruzioni operative per l'attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo per i suddetti soggetti.

Si riepilogano, inoltre, le altre categorie di soggetti per i quali allo stato è prevista la copertura assicurativa a carico del Fondo, considerato che negli ultimi anni sono intervenute numerose disposizioni che ne hanno modificato l'ambito applicativo.

Con l'occasione, si chiariscono gli ambiti di applicazione dell'obbligo assicurativo per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in base a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e quelli su cui si fonda, invece, l'assicurazione obbligatoria dei detenuti, internati e minori sottoposti a una delle misure previste dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, impiegati per il servizio interno degli istituti o degli stabilimenti di prevenzione o di pena, o per attività occupazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma primo, n. 9 e dell'articolo 127, comma primo, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, assicurazione che l'Inail gestisce in base alla convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero della giustizia.

### **1. Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo)**

Il recente decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (Misure urgenti in materia di giustizia), ancora in attesa di conversione, con l'articolo 9 riguardante *Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità*, ha inserito i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 tra i beneficiari della copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disponendo quanto segue:

1. *All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.».*

2. *Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

L'articolo 56-bis<sup>2</sup>, riguardante specificatamente il *Lavoro di pubblica utilità sostitutivo*, è stato inserito nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

---

<sup>1</sup> Nota protocollo m\_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0000524.20-01-2025.

<sup>2</sup> Legge 24 novembre 1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale*.

Articolo 56-bis (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo)

*Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.*

*L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che*

dall'articolo 71, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cosiddetta "riforma Cartabia" entrata in vigore il 30 dicembre 2022<sup>3</sup>.

Come specificato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150<sup>4</sup>, *Il nuovo art. 56-bis disciplina il lavoro di pubblica utilità (di seguito, LPU) che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni.*

Il comma 1 del suddetto articolo 56-bis stabilisce che *Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.*

Il comma 4 del medesimo articolo 56-bis ha demandato la definizione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità a un decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nell'ambito delle disposizioni transitorie del titolo VI, ha stabilito, comunque, che *Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151, riguardanti rispettivamente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quello previsto ai fini della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.*

In attuazione dell'articolo 56-bis, comma quarto, il Ministro della giustizia ha adottato il decreto 27 luglio 2023 *Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150*, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023 (allegato 1, decreto e nota esplicativa pubblicati nel sito del Ministero) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

*non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.*

*Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

*In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscono reato.*

*Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

<sup>3</sup> Secondo quanto stabilito dall'articolo 99-bis, inserito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

<sup>4</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale 19 ottobre 2022, n. 245, Supplemento ordinario n.5.

Il decreto ministeriale 27 luglio 2023, al quale si fa integrale rinvio, individua all'articolo 1 le tipologie delle prestazioni lavorative non retribuite di pubblica utilità a cui possono essere adibiti i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità e all'articolo 2 regola le convenzioni, dove devono essere indicate le specifiche mansioni, sulla base delle quali è svolta l'attività non retribuita in favore della collettività, che l'ente ospitante deve stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale.

L'articolo 7 del decreto ministeriale stabilisce che *La prestazione di lavoro di pubblica utilità, in via transitoria e per non oltre due anni dalla pubblicazione del presente decreto, può essere svolta anche presso un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.*

Per quanto di competenza dell'Inail, l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2023 ha stabilito che *Salvo diversa espressa previsione di legge, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della giustizia.*

Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 copre espressamente anche gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

La copertura assicurativa deve essere richiesta tramite l'apposito servizio *online* "Polizza volontari" dalle amministrazioni, dalle organizzazioni o dagli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, in quanto per effetto dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 e 28 febbraio 2017, riguardanti le modalità di attuazione della copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all'articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai soggetti indicati al comma 312 non si applica il principio di automaticità delle prestazioni.

Il servizio *online* è in corso di aggiornamento, pertanto si fa riserva di comunicare con apposita nota il rilascio della nuova versione, comprendente i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dopo il termine del periodo transitorio richiamato all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 luglio 2023, nelle convenzioni che devono essere allegate alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa a favore dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo deve essere chiaramente indicato che trattasi di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il riferimento alla specifica tipologia "lavoro di pubblica utilità sostitutivo" di cui all'articolo 56-*bis* deve risultare da qualsiasi altro documento utile, fino alla scadenza del predetto termine, se trattasi di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, utilizzabili in via transitoria fino al 1° agosto 2025.

In caso di incapienza del Fondo, le amministrazioni, le organizzazioni o gli enti presso cui il condannato svolge il lavoro di pubblica utilità sostitutivo devono assicurare il soggetto all'Inail con l'ordinaria polizza dipendenti, che comporta il pagamento dei premi ordinari dovuti tramite F24, con oneri a loro carico, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 27 luglio 2023, che costituisce la fonte dell'obbligo assicurativo all'Inail.

## **2. Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità senza remunerazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354**

Nell'ambito della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), l'articolo 47 disciplina l'*Affidamento in prova al servizio sociale*.

L'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, ha inserito, con decorrenza 10 agosto 2024, il comma 2-*bis* all'articolo 47 che dispone:

*Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.*

Per quanto di competenza dell'Inail, il comma 2 del predetto articolo 10-*bis* ha esteso ai soggetti indicati all'articolo 47, comma 2-*bis*, la copertura assicurativa a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilendo quanto segue:

*Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.*

L'affidamento in prova al servizio sociale è concesso dal Tribunale di sorveglianza competente, in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario.

L'espresso richiamo contenuto nella norma al "lavoro di pubblica utilità" nelle forme e con le modalità degli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001<sup>5</sup>, con cui sono disciplinate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato dal giudice di pace in base all'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, comporta che la copertura assicurativa a carico del Fondo sia attivabile in presenza di una convenzione specifica stipulata dai soggetti ospitanti (Stato, regioni, province, comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) con le *direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente*.

Come per tutte le altre categorie di soggetti, la copertura assicurativa deve essere richiesta tramite l'apposito servizio *online* "Polizza volontari" dalle amministrazioni, dalle organizzazioni o dagli enti presso cui viene svolto l'*idoneo servizio di volontariato* oppure l'*attività di pubblica utilità, senza remunerazione*, almeno 10 giorni prima dell'inizio, in quanto non si applica il principio di automaticità delle prestazioni.

Il servizio *online* per questa categoria di soggetti è stato già aggiornato.

Nella convenzione che deve essere allegata alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa a favore dei condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità senza remunerazione deve essere chiaramente indicato il riferimento all'articolo 47, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che giustifica che gli oneri assicurativi siano posti a carico del Fondo.

In caso di incapacienza del Fondo, i soggetti ospitanti devono assicurare il condannato all'Inail con l'ordinaria polizza dipendenti, che comporta il pagamento dei premi ordinari dovuti tramite F24, con oneri a loro carico, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (*Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali (...). I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati*), che costituisce la fonte dell'obbligo assicurativo all'Inail.

Per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, *restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo*, pertanto, quest'ultimo continua a comprendere, nei limiti della dotazione finanziaria annua, la copertura assicurativa delle categorie già indicate dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

---

<sup>5</sup> Decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 *Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80.

### **3. Elenco aggiornato dei soggetti per i quali opera la copertura assicurativa a carico del Fondo**

A seguito delle ultime modifiche normative l'elenco aggiornato e tassativo dei beneficiari della copertura assicurativa a carico del Fondo, allo stato, comprende i seguenti soggetti:

- 1) beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali;
- 2) detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21 (Lavoro all'esterno), comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 3) stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito;
- 4) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'articolo 168-bis del codice penale (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);
- 5) detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter (Lavoro di pubblica utilità) della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 6) condannati ammessi ai sensi dall'articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, in quanto compatibili;
- 7) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo).

Considerate le diverse norme che si sono succedute nel tempo, per facilitare le Sedi dell'Inail, sono state elaborate apposite schede (allegati 2-6) per le categorie di soggetti indicati ai punti da 1) a 5) già oggetto delle precedenti circolari.

### **4. Funzionamento e dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**

Si ritiene opportuno riepilogare le norme che disciplinano il Fondo nonché la sua dotazione che costituisce il limite inderogabile annuo entro il quale è ammessa la copertura degli oneri assicurativi a carico del Fondo stesso.

L'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva istituito in via sperimentale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2014 e 2015, un Fondo *finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione*

*e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali*<sup>6</sup>.

A partire dalla legge di stabilità 2016, lo stesso Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 con la medesima finalità di reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni *in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*

Il comma 313 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha destinato una parte delle risorse del Fondo, pari a 100.000 euro, alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani<sup>7</sup>.

L'articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha modificato il comma 312 sopra citato inserendo *i soggetti impegnati in lavori di pubblica*

---

<sup>6</sup> Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*. Articolo 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

1. *In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.*

1-bis. *Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.*

2. *Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.*

3. *Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.*

4. *Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1.*

<sup>7</sup> Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2016). Comma 313:  
*Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.*

*utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale.*

Contestualmente, il comma 87 del medesimo articolo ha stabilito che *Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.*

L'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha modificato rispettivamente il comma 312 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 87 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserendo nelle disposizioni gli anni 2018 e 2019<sup>8</sup>.

Infine, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, ha disposto che *Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, rendendo così "strutturale" il Fondo in questione, a decorrere dal 2020.*

A seguito dell'ultimo intervento operato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, il testo dell'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 30 novembre 2024 è il seguente:

*In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*

---

<sup>8</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*. Articolo 1, commi 180 e 181:

180. *All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».*

181. *All'articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».*

Per i soggetti tutelati dal Fondo lo Stato assume l'onere dei costi della tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali prevista dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per quanto riguarda il danno biologico di cui all'articolo 13, nei limiti delle risorse assegnate al Fondo stesso e nei casi espressamente previsti.

La dotazione del Fondo, al netto dei 100.000 euro destinati alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani, dal 2016 è stata la seguente:

- a) Anno 2016, euro 4.900.000,00 (articolo 1, commi 313 e 314, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- b) Anni 2017-2018-2019, euro 2.900.000,00 (articolo 1, comma 87, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- c) Anni 2020-2021-2022-2023, euro 2.900.000,00 (articolo 2, comma 2, decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124);
- d) Anno 2024, euro 2.750.000,00 euro in quanto il Fondo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2023, n. 213<sup>9</sup>.

Il costo dell'assicurazione per i soggetti in argomento è stato stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014, di approvazione della determina del Presidente dell'Inail 17 novembre 2014, n. 351, con cui è stato previsto uno specifico premio speciale unitario, in occasione dell'istituzione in via sperimentale del Fondo per gli anni 2014 e 2015.

La misura del premio speciale unitario in questione è stata confermata dall'articolo 2 del decreto 6 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>10</sup>, fermo restando l'aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera.

Il premio speciale unitario a carico del Fondo è calcolato, infatti, in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le

---

<sup>9</sup> Legge 30 dicembre 2023, n. 213 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*, Articolo 1, comma 523:

*Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.*

<sup>10</sup> Si rinvia al paragrafo 8 *Conferma della misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità della circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45 Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d'arte*, alla quale è stato allegato il decreto ministeriale 6 settembre 2022.

contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività prestate dal soggetto interessato.

Per l'anno 2024, come specificato nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12 (paragrafo 2.5), esso è pari a 1,02 euro al giorno per una retribuzione minima giornaliera di 56,87 euro.

Le modalità di attuazione della copertura assicurativa a carico del Fondo sono state definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 allegato alla circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017 (allegato 7), registrato dalla Corte dei conti in data 5 maggio 2017 e pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla pagina informativa "#diamoci una mano" (Home/Temi e priorità/Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese/Focus On/Volontariato/#diamociunamano)<sup>11</sup>.

Con riguardo al decreto ministeriale 28 febbraio 2017, si richiamano in particolare l'articolo 3, comma 3, relativo alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo, l'articolo 5 inerente l'attivazione e la gestione della medesima copertura, nonché l'articolo 6 riguardante le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, mentre alcune disposizioni tra cui l'articolo 8 (Criteri e modalità per la valorizzazione delle attività prestate) istitutivo del "voucher di servizio", mai attuato, sono da considerarsi senz'altro superate.

Le modalità di attuazione per l'attivazione e gestione della copertura assicurativa indicate nei suddetti decreti continuano ad applicarsi anche in relazione alle nuove categorie di soggetti che la normativa sopravvenuta ha posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La caratteristica più importante della disciplina del Fondo in questione è che non si applica il principio di automaticità delle prestazioni<sup>12</sup> stabilito dall'articolo 67<sup>13</sup> del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per attivare la copertura assicurativa a carico del Fondo, i soggetti ospitanti devono presentare la richiesta di attivazione della copertura assicurativa all'Inail tramite l'apposito servizio *online* (denominato "Polizza volontari") almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività di volontariato o del lavoro di pubblica utilità, specificando la tipologia dell'attività prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Link <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/volontariato/pagine/diamociunamano>

<sup>12</sup> Articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 e articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017, secondo cui "Non trova in ogni caso applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni".

<sup>13</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 67:

*Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.*

<sup>14</sup> Articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017.

La copertura assicurativa a carico del Fondo opera dal momento in cui l'Inail comunica al soggetto che l'ha richiesta l'avvenuta attivazione dell'assicurazione<sup>15</sup>.

Le modalità di attivazione della copertura assicurativa in argomento sono state già indicate al paragrafo A delle circolari 27 marzo 2015, n. 45 e 11 aprile 2016, n. 15, al paragrafo 4 della circolare 17 febbraio 2017, n. 8, ai paragrafi *Copertura assicurativa e modalità di attivazione* e *Apertura dei servizi online per la richiesta di attivazione della copertura assicurativa* della circolare 12 gennaio 2018, n. 5 nonché al paragrafo *Implementazione del servizio online di apertura della "Polizza volontari"* della circolare 10 gennaio 2020, n. 2.

### **5. Convenzioni previste dai decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, 8 giugno 2015, n. 88 e 27 luglio 2023 e integrazioni**

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presuppone che l'ente ospitante abbia stipulato con il Presidente del Tribunale interessato la convenzione prevista dal pertinente decreto del Ministro della giustizia.

Al momento sono stati adottati i seguenti tre decreti:

- a) decreto 26 marzo 2001 *Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;
- b) decreto 8 giugno 2015, n. 88 *Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151;
- c) decreto 27 luglio 2023 *Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023.

I modelli di convenzione sono pubblicati nel sito del Ministero della giustizia, in particolare il decreto ministeriale 26 marzo 2001 è pubblicato nella pagina informativa dedicata al lavoro di pubblica utilità<sup>16</sup> (Home/Itinerari a tema/Carcere e probation/Probation/Lavoro di pubblica utilità).

Selezionando il link **d.m. 26 marzo 2001**, nella pagina di atterraggio a destra del decreto sono disponibili il modello in versione .pdf e il modello in versione .doc.

Al riguardo si informa che dal 19 novembre 2024 è stato pubblicato anche il documento "PROPOSTA di altre FATTISPECIE da inserire nelle convenzioni utilizzando il modello allegato al d.m.26 marzo 2001", che prevede le *altre fattispecie di LPU da inserire nelle convenzioni utilizzando il modello allegato al d.m.26 marzo 2001* e, precisamente:

1. art. 54 d.lgs 274/2000 (Giudice di pace);

<sup>15</sup> Articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017.

<sup>16</sup> Link [https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/lavoro\\_di\\_pubblica\\_utilita](https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/lavoro_di_pubblica_utilita)

2. art. 165 c.1 c.p. (Sospensione condizionale della pena);
3. art. 224-*bis* d.lgs 285/1992 (cds);
4. art. 186 c. 9-*bis* d.lgs 285/1992 (cds);
5. art. 187 c. 8-*bis* d.lgs 285/1992 (cds);
6. art. 6, c. 8-*bis* l. 401/1989 (daspo);
7. art. 73 c. 5-*bis* d.p.r. 309/90 (stupefacenti);
8. art. 1 c.1-*bis* l. n. 205/1993 (discriminazione razziale).

Le fattispecie per le quali può essere attivata la copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono solo quelle di cui ai punti 1, 4, 5 e 7.

In tutti i casi in cui le Sedi dell'Inail riscontrassero difficoltà a comprendere se la fattispecie di lavoro di pubblica utilità, sulla base della convenzione allegata alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, rientri o meno nell'ambito applicativo del Fondo, è comunque opportuno interloquire con il competente Ufficio locale di esecuzione penale esterna per l'esame del caso concreto.

**6. Precisazioni in tema di obbligo assicurativo ai sensi dall'articolo 4, comma primo, n. 9 e dell'articolo 127, comma primo, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dei detenuti e internati impiegati per il servizio interno degli istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale**

Pur essendo identiche le prestazioni spettanti in caso di infortunio o malattia professionale, costituisce una gestione assicurativa a parte quella relativa ai detenuti e agli internati impiegati per il servizio interno degli istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale nonché ai minori sottoposti ad una delle misure previste dal regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), di cui si è fatto cenno nell'ultimo paragrafo della circolare Inail 10 gennaio 2020, n. 2 e su cui in questa sede si ritiene opportuno ritornare per dirimere alcuni dubbi manifestati dalle Strutture territoriali.

In effetti, con la nota della Direzione centrale rischi dell'Inail avente a oggetto "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti ad attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile premi" del 22 marzo 2004, indirizzata alle Strutture centrali e territoriali e pubblicata in [www.inail.it](http://www.inail.it) Istruzioni operative, è stata affermata la ricorrenza dell'obbligo assicurativo dei condannati al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (pena irrogabile dal giudice di pace) inviati a svolgere l'attività presso un Comune, sostenendo che *gli stessi debbono essere assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell'art.4, n. 9 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette.*

Nel secondo paragrafo della nota è stata fornita la stessa indicazione anche per il "Detenuto addetto ad attività di volontariato", intendendo con ciò i *detenuti che vengono avviati dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia a prestare attività di volontariato consistente in servizi amministrativi, di facchinaggio, di recapito e di pulizia, per conto di un Comune (...) nell'ambito dell'affidamento in prova al servizio sociale fuori dall'istituto penitenziario*, ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Anche in questo caso è stato sostenuto che *il soggetto addetto ad attività di volontariato nell'ambito dell'affidamento al servizio sociale va assimilato ai detenuti previsti dall'art. 4, n.9), del Testo Unico, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette.*

L'evoluzione del contesto normativo obbliga a rivedere la posizione dell'Istituto<sup>17</sup>, chiarendo che per i soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non è stabilita dall'articolo 4, comma primo, n. 9 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Questa norma, infatti, riguarda soltanto i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena impiegati *per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale*<sup>18</sup>, attività che l'articolo 127, comma primo, n. 3, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riassume nella formula "detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato", stabilendo espressamente che essi *non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

La titolarità dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei detenuti è, infatti, in capo al Ministero della giustizia che ne ha affidato all'Inail la gestione con apposita convenzione approvata con decreto ministeriale.

La definizione dell'ambito applicativo della tutela assicurativa sia dei detenuti e delle altre persone a questi assimilate, sia dei soggetti che devono svolgere obbligatoriamente lavori di pubblica utilità in base alla vigente normativa penale, è pertanto riservata al Ministero della giustizia e non può essere oggetto di autonoma interpretazione da parte dell'Inail.

---

<sup>17</sup> Nella nota del 22 marzo 2004 si argomenta, per *garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei*, che il concetto di "detenuto", riferito a "colui che sconta una pena restrittiva della libertà personale", deve intendersi comprensivo anche delle figure dei condannati alla pena della permanenza domiciliare e di quelli condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che attese le finalità della norma ed in analogia a quanto riferito per i condannati al lavoro di pubblica utilità, l'affidamento in prova al servizio sociale rimane pur sempre una sanzione restrittiva della libertà personale ed in questo senso deve essere considerato come una pena detentiva.

Si tratta di motivazioni riprese da due pareri dell'Avvocatura generale dell'Inail forniti con nota n. 492/03 B del 23 gennaio 2004 con oggetto "Condannati a pena sostitutiva. Lavori di pubblica utilità. Art. 54 D.Lgs. n. 274/00. Tutela assicurativa" e n.436/03 B del 26 gennaio 2004 con oggetto "Detenuto addetto ad attività di volontariato. Art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354. Tipo di tutela assicurativa", reperiti nel fascicolo cartaceo agli atti della Direzione centrale rapporto assicurativo.

<sup>18</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

Articolo 4, comma 1, n. 9:

*Sono compresi nell'assicurazione: (...)*

*9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;(...)*

Come già illustrato, il Ministero della giustizia con i decreti 26 marzo 2001, 8 giugno 2015, n. 88 e 27 luglio 2023 ha esteso la tutela assicurativa ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità specificando tuttavia che i relativi oneri non sono a suo carico, circostanza questa che automaticamente esclude qualsiasi assimilazione di questi soggetti ai detenuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per quanto sopra, la nota del 22 marzo 2004 deve intendersi del tutto superata, tranne che per le indicazioni contenute nel terzo paragrafo *Datore di lavoro e base imponibile*, che continuano a trovare applicazione qualora il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 esaurisse le risorse in dotazione in corso d'anno.

In merito all'assicurazione dei detenuti prevista dall'articolo 4, comma primo, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si precisa che questa disposizione riprende quanto già stabilito dall'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel testo in vigore dal 1° gennaio 1963 a seguito della sostituzione dell'intero articolo 18 operata dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1963, n. 15<sup>19</sup>, che ha inserito i detenuti tra le persone obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con riguardo a questa specifica assicurazione se ne riassume di seguito la disciplina, considerato che trattasi di materia specialistica applicata soltanto dalle strutture dell'Inail nel cui ambito territoriale insistono istituti o stabilimenti di prevenzione e pena, che trasmettono in caso di evento lesivo le denunce di infortunio dei detenuti, gestite su convenzione con il Ministero della giustizia.

L'articolo 9, comma secondo<sup>20</sup>, del testo unico del 1965 stabilisce, infatti, espressamente che gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'articolo 4, comma primo, n. 9, sono considerati datori di lavoro e pertanto sono soggetti a tutti gli obblighi previsti in capo a questi ultimi nell'ambito del titolo I del medesimo testo unico (gestione industria)<sup>21</sup>.

L'articolo 190, comma 1, del suddetto testo unico dispone che *Le disposizioni del presente titolo (titolo I industria) si applicano (...) ai detenuti*, pertanto, questi ultimi in caso di infortunio o malattia professionale hanno diritto a tutte le prestazioni, compresa l'indennità per inabilità temporanea assoluta.

---

<sup>19</sup> Legge 19 gennaio 1963, n. 15 *Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.*

<sup>20</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*  
Articolo 9, commi 1 e 2:

*I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.*

*Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro: (...) gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9); (...)*

<sup>21</sup> La stessa identica disposizione era contenuta nell'articolo 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Fermo restando il diritto dei detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena impiegati *per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale* alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'articolo 127, comma primo, n. 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce tuttavia che *Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: (...) 3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.*<sup>22</sup>

Per quanto sopra, la titolarità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti non è in capo all'Inail ma al Ministero della giustizia che ne ha affidato la gestione all'Inail fin dal 1964, attuando così una **specificata forma di gestione per conto** che si differenzia da quella "generale" prevista dall'articolo 127, comma secondo<sup>23</sup> del testo unico n. 1124 del 1965 (regolamentata specificatamente dal decreto interministeriale 10 ottobre 1985<sup>24</sup> e illustrata nella circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20, che non prevede l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta).

L'affidamento all'Inail della gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei "detenuti o internati civili" *addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato* risale, con effetto dal 1° giugno 1964, alla prima convenzione stipulata il 30 maggio 1964 tra l'Inail e la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia<sup>25</sup>.

Con questa convenzione è stato espressamente stabilito che la tutela di legge comprende i detenuti civili addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e i detenuti occupati nelle colonie agricole e che gli internati sono equiparati ai detenuti.

La seconda convenzione è stata stipulata il 15 gennaio 1972<sup>26</sup>, con effetto dal 1° gennaio 1972 (la prima dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 al quale fa quindi riferimento).

Attualmente la gestione dell'assicurazione dei detenuti e internati *addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato* da parte dell'Inail per conto del Ministero della giustizia è regolata dalla convenzione stipulata il 1° giugno 1979, approvata con il decreto

---

<sup>22</sup> La stessa identica disposizione era contenuta nell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

<sup>23</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*  
Articolo 127, comma secondo:

*Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.*

<sup>24</sup> Decreto 10 ottobre 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità "Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 febbraio 1986, n. 46.

<sup>25</sup> La convenzione del 30 maggio 1964 è stata illustrata nella circolare Inail 17 agosto 1964, n. 84, alla quale è allegata, con oggetto *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti o internati civili.*

<sup>26</sup> La convenzione del 15 gennaio 1972 è stata illustrata nella circolare Inail 10 ottobre 1972, n. 71, alla quale è allegata, con oggetto *Convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti e internati civili addetti a lavori industriali ed agricoli condotti direttamente dallo Stato.*

ministeriale n. 45835/11 del 23 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1979.

La vigente convenzione del 1° giugno 1979, allegata alla circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10, individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell'assicurazione per conto del Ministero della giustizia nonché gli obblighi reciproci.

In base all'articolo 1, comma 1, della convenzione, è stata affidata all'Inail la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti di:

- a) Detenuti;
- b) internati, vale a dire i soggetti non imputabili o con imputabilità ridotta, nei cui confronti siano state adottate le misure di sicurezza limitative della libertà personale previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale (già inclusi nelle convenzioni precedenti);
- c) minori sottoposti a una delle misure previste dal regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) accolti in Istituti gestiti direttamente dallo Stato.

*L'applicazione della gestione per conto del Ministero della giustizia si estende a tutte le attività svolte nell'ambito degli istituti di prevenzione e di pena sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, siano esse dirette a realizzare le specifiche finalità delle misure penali, di sicurezza e di prevenzione ovvero consistano in attività di servizio dirette a garantire le funzionalità degli stabilimenti o istituti medesimi.*

*Nelle premesse della convenzione è specificato che le parti ritengono che nell'ambito dei "lavori condotti direttamente dallo Stato" debbano essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro; che, conseguentemente, al di fuori del campo di applicazione della gestione speciale debbano rimanere soltanto le attività produttive, vale a dire quelle svolte da internati o detenuti alle dipendenze di privati datori di lavoro e nell'interesse immediato delle rispettive aziende.*

In precedenza, invece, era stato ritenuto che l'assicurazione dei detenuti e degli internati adibiti ad attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e pena date in appalto a datori di lavoro privati fosse a carico di questi ultimi<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> In proposito la circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10 riguardante la convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia per la disciplina dei rapporti concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti e degli internati precisa: *Per quanto concerne il periodo antecedente all'entrata in vigore della Convenzione in parola e in particolare la sistemazione dei rapporti assicurativi dei detenuti e degli internati adibiti ad attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e pena, date in appalto a datori di lavoro privati, si dispone che le unità operative dovranno resistere alle eventuali richieste di cessazione con effetto retroattivo delle posizioni assicurative e di rimborso dei relativi premi alle ditte interessate, provvedendo a segnalare le fattispecie a questa Direzione generale, corredate di tutti gli elementi di giudizio ivi compresi i casi di infortunio eventualmente verificatisi, per i successivi necessari contatti con il Ministero di Grazia e Giustizia.*

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 della convenzione specificano, inoltre, che *Rimangono al di fuori del campo di applicazione della presente Convenzione le attività svolte da detenuti e internati e dei minori di cui al I comma del presente articolo durante i corsi di istruzione e addestramento professionale organizzati dalle Regioni, ai sensi dell'art. 1, lett. e), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, anche nell'ambito degli stabilimenti o istituti di prevenzione o di pena; tali attività sono soggette alla normale gestione assicurativa ai sensi dell'art. 1, terzo comma, n. 26 e dell'art. 4, primo comma n. 5 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124. Restano escluse, altresì, le attività svolte negli Istituti di prevenzione e pena affidate in gestione a terzi.*

Per quanto riguarda i corsi e le attività sportive, culturali e ricreative ("attività occupazionale"), l'ambito applicativo della gestione per conto del Ministero della giustizia è stato rivisto in via interpretativa nel 2001, estendendolo agli infortuni accaduti ai detenuti e agli internati per la frequenza dei corsi professionali organizzati dall'Amministrazione penitenziaria e per lo svolgimento di attività sportive e culturali o ricreative, purchè le attività si svolgano sotto la vigilanza del personale di Polizia penitenziaria.

In merito, si ritiene opportuno riportare per esteso quanto indicato nella circolare Inail 17 luglio 2001, n. 53:

*La convenzione tra l'Inail ed il Ministero della Giustizia stipulata il 1° giugno 1979 le cui disposizioni sono contenute nella circolare n. 10 del 28 febbraio 1980, attiene - come noto - all'affidamento all'Inail della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative. L'articolo 1 di tale convenzione prevede espressamente che la gestione dell'assicurazione da parte dell'Inail "si applica a tutte le attività svolte nell'ambito degli istituti di prevenzione e di pena sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, siano esse dirette a realizzare le specifiche finalità delle misure penali, di sicurezza e di prevenzione ovvero consistano in attività di servizio dirette a garantire le funzionalità degli stabilimenti o istituti medesimi". Al riguardo, avendo tale normativa determinato dubbi di natura interpretativa circa l'eventuale estensione della tutela per i detenuti che partecipano a corsi di addestramento professionale - non organizzati dagli enti locali - o ad attività sportive - non organizzate da organismi quale il CONI - è emersa, da parte del Ministero della Giustizia, la necessità di conoscere più nel dettaglio per quali attività svolte dai detenuti la convenzione vigente preveda una copertura assicurativa in caso di infortuni. Sull'argomento a seguito di incontri avuti tra la scrivente Direzione ed il citato Dicastero, sono state concordate le seguenti linee interpretative. "Dall'esame della normativa di riferimento si può affermare che la tutela riguardante la frequenza di corsi professionali organizzati da questa Amministrazione trova già collocazione nelle vigenti disposizioni di cui al T.U. n.1124/65, essendo essa prevista per i detenuti che, anche per attività occupazionale, (art.4, n.9) sono addetti ad esperimenti ed esercitazioni pratiche (art.1, n.28) in qualità di allievi di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali (art.4, n.5). Analoga tutela assicurativa garantisce i ristretti anche per i rischi connessi allo svolgimento sia di attività sportive che di quelle culturali (laboratori) e ricreative direttamente gestite dalle Direzioni degli Istituti Penitenziari, a condizione che le medesime attività si svolgano sotto la vigilanza del personale di Polizia Penitenziaria."*

Pertanto, rientrano nella specifica forma della gestione per conto del Ministero della giustizia anche le attività sopra descritte.

L'applicazione del regime assicurativo di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche ai detenuti infortunati agricoli (articolo 3, comma 2, della convenzione, secondo cui *L'INAIL, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio o della malattia professionale, eroga all'interessato le prestazioni economiche previste dal Titolo I del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124*).

La convenzione all'articolo 3, comma 3, stabilisce, inoltre, le modalità di liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta che spetta *ai soggetti di cui all'art. 1 della convenzione sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai medesimi ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, in mancanza, della retribuzione convenzionale determinata ai sensi dell'art. 118 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124*.

L'articolo 22 (Determinazione della remunerazione) della legge 26 luglio 1975, n. 354 nel testo in vigore dal 10 novembre 2018 stabilisce che *La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi*.<sup>28</sup>

Secondo l'articolo 3, comma 4, della convenzione, la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti avviene sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabilito ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, o di quella convenzionale determinata ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto.

In base all'articolo 5, commi 1 e 2, della convenzione, il pagamento della indennità per inabilità temporanea e delle rendite per inabilità permanente viene effettuato dall'Inail agli infortunati o a coloro che li rappresentano, finché dura lo stato di detenzione, ricovero o internamento, tramite le direzioni degli Istituti di prevenzione e pena. Il pagamento della rendita ai superstiti viene eseguito direttamente agli aventi diritto.

Per quanto riguarda, infine, la rendicontazione dei casi trattati e il rimborso dei costi da parte del Ministero della giustizia all'Inail, l'articolo 6 della convenzione stabilisce che il Ministero *tramite i dipendenti Istituti e servizi rimborserà all'INAIL su presentazione degli*

---

<sup>28</sup> Il testo previgente dell'articolo 22 stabiliva:  
Art. 22 (Determinazione delle mercedi)

1. *Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.*

2. *L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.*

3. *La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.*

4. *La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario.*

*elenchi contabili e dei documenti giustificativi distinti per gli adulti e per i minori, le prestazioni economiche erogate ai detenuti infortunati ai sensi dei precedenti articoli, le spese particolari sostenute per le prestazioni di cui all'art. 4 (prestazioni sanitarie e protesiche) per ciascun caso di infortunio. Rimborserà inoltre le quote per spese sanitarie generiche e per le spese generali di amministrazione da determinarsi (...). L'INAIL, a tale scopo, presenterà contabilità distinte e separate a seconda che trattasi di adulti e di minorenni e ciò per la esatta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio dal Ministero di Grazia e Giustizia.*

Sono stati pertanto creati a suo tempo due codici per la gestione per conto del Ministero della giustizia, vale a dire il codice 6000 intestato al *Dipartimento amministrazione penitenziaria - detenuti civili adulti* e il codice 6001 intestato al *Dipartimento giustizia minorile: personale, detenuti, minori*, che sono tuttora operativi.

Il Direttore generale

f.to Marcello Fiori

**Allegati: n. 7**

Ministero della giustizia | Decreto 27 luglio 2023 - Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150

## **Decreto 27 luglio 2023 - Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150**

27 luglio 2023

**NOTA**

### **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

**Visto** l'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, inserito dall'art. 71, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in forza del quale le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità devono essere determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**Visti** gli articoli da 63 a 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di modifiche al sistema penale;

**Sentita** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 luglio 2023;

**Decreta**

**Art. 1**

#### **Tipologia delle prestazioni lavorative non retribuite di pubblica utilità**

1. Il lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere principalmente presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato.
2. Le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti sono specificamente dettagliate nelle convenzioni concluse ai sensi del successivo articolo 2, comma 2 e devono consistere in una o più delle seguenti tipologie di attività:

- a. prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcolodipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale;
- b. prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- c. prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- d. prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e. prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
- f. prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
- g. prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro;
- h. altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.

## **Art. 2**

### **Convenzioni**

1. L'attività non retribuita in favore della collettività di cui all'articolo 1 è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati all'articolo 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche con amministrazioni centrali

dello Stato, con effetto per i rispettivi uffici periferici, nonché con enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

2. Nelle convenzioni sono dettagliate le specifiche mansioni cui i soggetti che prestano il lavoro di pubblica utilità sono adibiti.
3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, può favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e i Tribunali.

### **Art. 3**

#### **Esecuzione del lavoro di pubblica utilità**

1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture e i mezzi necessari all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità, abilitato ad impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori e a fungere da tutor aziendale e da collegamento con l'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente.
2. Gli enti garantiscono la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, né comportare alcuna obbligazione economica a carico del soggetto che svolge la prestazione.
4. Salvo diversa espressa previsione di legge, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica

utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della giustizia.

5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità disposte dal giudice e si conclude nel termine indicato nel provvedimento che applica la pena sostitutiva.

La presenza è documentata esclusivamente mediante mezzi di rilevazione elettronica, salva la possibilità di avvalersi di un apposito registro cartaceo fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1.

6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice.
7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 6.
8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità.

#### **Art. 4**

##### **Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilità**

1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti agli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita effettuati dall'autorità designata dal giudice per i controlli.
2. L'ente ospitante comunica immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli tutti i casi in cui il

lavoro di pubblica utilità non è stato prestato per ragioni diverse da quelle indicate all'articolo 3, commi 6 e 7.

3. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l'accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l'eventuale acquisizione di copia della documentazione.
4. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione della pena, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.
5. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'esecuzione della pena di cui all'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'ufficio di esecuzione penale esterna, acquisite, ove necessario, ulteriori informazioni dall'organo di Polizia individuato per i controlli, riferisce anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità e dell'ente convenzionato, nonché ogni ulteriore elemento utile relativamente alla effettiva valenza rieducativa e di reinserimento sociale dello svolgimento della pena sostitutiva.

## **Art. 5**

### **Elenco degli enti convenzionati**

1. Le convenzioni sottoscritte successivamente alla data di emanazione del presente decreto sono pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di corte d'appello.
2. Nello stesso elenco sono tempestivamente annotare le eventuali cessazioni o revoche.
3. Entro un mese dall'emanazione del presente decreto è istituito, presso ogni tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L'elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione o revoca di quelle già stipulate.

## **Art. 6**

### **Ambito di applicazione**

1. Le convenzioni previste dal presente decreto sono utilizzabili anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e dall'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art.7**

### **Disposizione transitoria**

1. La prestazione di lavoro di pubblica utilità, in via transitoria e per non oltre due anni dalla pubblicazione del presente decreto, può essere svolta anche presso un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.

## **Art. 8**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, il 27 luglio 2023

Il Ministro della Giustizia  
Carlo Nordio

---

**Nota** - Il decreto interviene sull'attività e ruolo degli Uffici e, in particolare, dei referenti per i lavori di pubblica utilità.

**L'articolo 1, comma 2** del d.m. 27 luglio 2023, nell'elencare e specificare le mansioni a cui i soggetti destinatari della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, rispetto a quanto previsto per le altre tipologie di lavori di pubblica utilità, rispettivamente dal d.m. 26 marzo 2001 e dal d.m. 88/2015, apporta alcune importanti innovazioni, frutto dell'esperienza maturata in questi anni, in particolare:

- alla lett. a) inserisce tra i beneficiari ultimi del lavoro non retribuito svolto dai condannati in pena sostitutiva di pena detentiva breve anche le persone ludo dipendenti e gli ex-detenuiti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale;
- alla lett. e) rimuove l'esclusione della possibilità di svolgere prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- alla lett. f) aggiunge le prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
- alla lett. g) prevede lo svolgimento di prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro.

**L'articolo 2**, nella parte in cui prevede la conferma della possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con **"amministrazioni centrali della Stato, con effetto per i rispettivi uffici periferici, nonché con enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche"**. A tale fine, l'Amministrazione della giustizia prosegue nell'azione di promozione della stipula di convenzioni e protocolli nazionali con Amministrazioni Statali e Organizzazioni pubbliche e private con adeguati standard organizzativi e senza scopo di lucro, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Ad oggi, sono stati stipulati dal Ministero della giustizia accordi nazionali, che hanno reso disponibili, uniformemente sul territorio nazionale, nel caso delle **Convenzioni nazionali** un numero significativo di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova (Legambiente, Ente Nazionale Protezione Animali-

ENPA, Fondo Ambiente Italiano-FAI, Unione Sportiva ACLI, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori LILT, Croce Rossa Italiana-CRI, Associazione familiari e vittime della strada, Fondazione Don Calabria-ETS, Associazione Nazionale Forense, Associazione Soccorso Ordine San Giovanni-SOGIT, Associazione Volontari Italiani Sangue d'Italia-AVIS, Ministero della Cultura, Associazione Avvocato di strada) e dei **Protocolli nazionali** la stipula da parte dei tribunali di un numero significativo di convenzioni locali (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti-UICI, Caritas Italiana, Diaconia Valdese-CSD, Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali-Federparchi-Europarc, Associazione Italiana Cultura Sport-AICS, Attività Sportive Confederato, Associazione Volontarie Telefono Rosa, Avviso Pubblico, Forum Terzo Settore, BETHEL ITALIA, Istituto per la Famiglia-ODV, Templari Cattolici d'Italia, Consiglio Nazionale Forense-CNF).

Sempre all'**articolo 2, comma 3**, si ribadisce l'importante ruolo rivestito dagli Uepe al fine di favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni pubbliche e private senza fini di lucro, con l'obiettivo di pervenire alla stipula da parte dei tribunali di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La conferma di tale importante previsione, anche per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, coglie e valorizza lo sforzo e l'impegno dimostrati costantemente negli ultimi anni dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, a partire dalle azioni condotte dai referenti per i lavori di pubblica utilità presenti in ogni Uepe. Infine, l'**articolo 6**, introduce la possibilità che le convenzioni previste dal decreto ministeriale 27 luglio 2023 possano essere utilizzate anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e dall'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Legislazione

- D.lgs. 150/2022 - Attuazione della legge 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
- D.p.r. 448/1988 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
- L. 689/1981 - Modifiche al sistema penale

## **Polizza volontari Inail**

### **Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**

Scheda n. 1 (aggiornata a dicembre 2024)

*Soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali*

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni di alcune categorie di soggetti, indicati tassativamente dal medesimo comma 312, tra cui i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.

La copertura assicurativa a carico del Fondo opera dal 2014 in quanto l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva istituito in via sperimentale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2014 e 2015, un Fondo per reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi in favore dei medesimi soggetti.

Le relative indicazioni operative sono state fornite con la circolare Inail 27 marzo 2015 n. 45, in cui a seguito della normativa sopravvenuta il riferimento all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, contenuto anche nell'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è da intendersi all'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

L'attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta dall'Inail con oneri a carico del Fondo nei limiti della dotazione del Fondo stesso in deroga a quanto disposto dalla previgente legge quadro sul volontariato e attualmente dal Codice del Terzo settore, che prevede che l'assicurazione contro gli infortuni dei volontari sia attuata dagli enti del Terzo settore tramite meccanismi assicurativi semplificati, con polizze (private) anche numeriche, individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 ottobre 2021.

Ne deriva che in caso di dotazione insufficiente del Fondo, l'assicurazione dei volontari in argomento deve essere attuata dagli enti del Terzo settore attraverso polizze assicurative private, con conseguente applicazione delle relative prestazioni in caso di infortunio.

L'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017 (che integra il precedente decreto 22 dicembre 2014), ha individuato le seguenti prestazioni di integrazione e sostegno al reddito:

- 1) trattamenti di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, anche in deroga alla vigente normativa;

- 2) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22 (riconosciuto solo fino al 31.12.2017 per effetto dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147), sostegno per l'inclusione attiva (SIA) di cui al decreto interministeriale 26 maggio 2016, adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016);
- 3) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- 4) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.

Quest'ultima previsione rende "aperto" l'elenco delle prestazioni di integrazione e sostegno al reddito in esame, purchè si tratti di prestazioni *di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona*, qualificate come tali dalla legge. Nei casi dubbi, la fattispecie deve essere rimessa all'apprezzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Esula dal Fondo in argomento la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone beneficiarie dell'assegno di inclusione (AI) impegnate nei progetti di pubblica utilità (PUC), a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, nell'ambito dei percorsi attivati dal Supporto per la formazione e il lavoro.

Per questi soggetti, infatti, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023 "Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività", adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis, quinto periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2024, n. 14, ha previsto all'articolo 4, comma 1, l'obbligo di assicurazione dei soggetti in questione presso l'Inail, con conseguente estensione della tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma gli oneri assicurativi pari al premio speciale unitario previsto per questa categoria di soggetti (vedi ultima circolare Inail sui *Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi*) gravano sulle risorse del *Fondo povertà e dei Fondi europei*.

## **Polizza volontari Inail**

### **Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**

Scheda n. 2 (aggiornata a dicembre 2024)

*Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354*

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni di alcune categorie di soggetti, indicati tassativamente dal medesimo comma 312, tra cui i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Le relative istruzioni operative sono state fornite con la circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15, in parte superata per effetto della soppressione del primo periodo del comma 4-ter dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 operata, con decorrenza 10 novembre 2018, dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Attualmente l'attività volontaria e gratuita dei detenuti e degli internati è prevista soltanto a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi (in precedenza era previsto che *I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato*), infatti il testo in vigore dal 10.11.2018 dell'articolo 21 (*lavoro all'esterno di detenuti e internati*), comma 4-ter, dispone:

*4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale<sup>1</sup> e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.*

L'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre

---

<sup>1</sup> L'articolo 416-bis del Codice penale riguarda le *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*.

1999, n. 468) disciplina l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità come pena principale irrogabile dal giudice di pace su richiesta dell'imputato, disponendo al comma 6 che *Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Il decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, all'articolo 2, comma 3, ha disposto che *Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.*

La disposizione ha quindi esteso ai soggetti in argomento l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail, stante il riferimento alle "malattie professionali" contenuto nel citato comma 3, previste e disciplinate unicamente nell'ambito *del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di esaurimento del Fondo, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 deve essere attuata con oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati nella forma ordinaria, con pagamento del premio dovuto all'Inail.

La base imponibile utile per la determinazione del premio ordinario è la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita, già utilizzata per i detenuti e internati "lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera sia per conto di imprese private"<sup>2</sup>, come indicato nell'ultimo paragrafo della nota Inail del 22 marzo 2004, pubblicata in [www.inail.it](http://www.inail.it) *Istruzioni operative*, che rimane valida soltanto per questa parte.

Quanto alla classificazione da utilizzare per la determinazione del premio ordinario dovuto, nelle tariffe dei premi Inail in vigore dal 1° gennaio 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, a fini di semplificazione, è stata prevista in tutte le gestioni tariffarie un'apposita voce di tariffa con identico tasso medio del 18,28 per mille con declaratoria *Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.*

Nelle gestioni tariffarie Industria e Artigianato è stata prevista la voce 0650, nelle gestioni tariffarie Terziario e Altre attività è stata prevista la voce 0617.

---

<sup>2</sup> Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 30 giugno 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 agosto 1969, n. 203, recante *Retribuzione convenzionale giornaliera da valere per tutte le categorie dei detenuti e internati, lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.*

## Polizza volontari Inail

### Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Scheda n. 3 (aggiornata a dicembre 2024)

*Stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito*

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni di alcune categorie di soggetti, indicati tassativamente dal medesimo comma 312, tra cui gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito.

L'articolo 22 (Lavoro e formazione professionale), comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) stabilisce che *Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4<sup>1</sup> consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.*

Nel caso in cui lo straniero richiedente asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno svolga attività lavorativa retribuita con contratto di lavoro subordinato si applica la tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 prevista per tutti i lavoratori dipendenti al ricorrere dei requisiti soggettivi

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Articolo 4 Documentazione

1. *Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

1-bis. *Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

2. *In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.*

3. *La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.*

4. *L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.*

5. *La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.*

e oggettivi previsti dal medesimo testo unico, con applicazione del relativo obbligo assicurativo a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui lo straniero richiedente asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno svolga, invece, *attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito*, secondo la disciplina ordinaria non opera l'assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall'Inail, in quanto l'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) stabilisce, in continuità con l'articolo 4 della previgente legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato tramite meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, che sono stati individuati con il decreto 6 ottobre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali<sup>2</sup>.

In virtù dell'espressa previsione contenuta nell'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura assicurativa degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito, è a carico del Fondo di cui al predetto comma 312, nei limiti della dotazione annuale del Fondo stesso.

In caso di incapienza del Fondo, i soggetti in questione devono essere assicurati contro gli infortuni dalle associazioni e/o organizzazioni di volontariato a cui aderiscono con le polizze private e con i meccanismi assicurativi semplificati di cui al decreto ministeriale 6 ottobre 2021, previsti per i volontari.

Come specificato al paragrafo 2.3 *Stranieri richiedenti asilo* della circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15, il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha stabilito i requisiti ai quali devono rispondere *le attività di volontariato svolte dai richiedenti asilo* con la circolare 27 novembre 2014 n. 14290<sup>3</sup> trasmessa ai Prefetti:

- 1) *devono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita;*
- 2) *devono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e non lucrativo;*
- 3) *deve essere sottoscritta un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, non a carico di quest'Amministrazione;*
- 4) *deve essere assicurata una formazione adeguata alle attività che saranno svolte dai migranti volontari;*
- 5) *gli stranieri devono aderire, in maniera libera e volontaria, ad un'associazione e/o ad un'organizzazione di volontariato.*

---

<sup>2</sup> Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 ottobre 2021 "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285. In precedenza, si applicava il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato).

<sup>3</sup> <https://www.interno.gov.it/it/notizie/volontariato-lintegrazione-dei-richiedenti-asilo>

## Polizza volontari Inail

### Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024)

*Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'articolo 168-bis del codice penale.*

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni di alcune categorie di soggetti, indicati tassativamente dal medesimo comma 312, tra cui i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (LPU) ai sensi:

- a) dell'articolo 186 *Guida sotto l'influenza dell'alcool*, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che prevede in determinati casi la possibilità di sostituire la pena detentiva dell'arresto e quella pecuniaria dell'ammenda con l'effettuazione di lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- b) dell'articolo 187 *Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che prevede in determinati casi la possibilità di sostituire la pena detentiva dell'arresto e quella pecuniaria dell'ammenda con l'effettuazione di lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- c) dell'articolo 73 *Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che prevede che il giudice può applicare, anziché le pene

detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

- d) dell'articolo 168-bis *Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*, del codice penale, che prevede che *Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.*

Per queste categorie di soggetti la copertura assicurativa a carico del Fondo è stata prevista dall'articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha modificato l'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserendo le ipotesi di cui sopra.

Le relative istruzioni operative sono state fornite con le circolari Inail 17 febbraio 2017, n. 8, 12 gennaio 2018, n. 5, nonché, a seguito delle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota dell'Ufficio legislativo 23 febbraio 2018, prot. n. 1547, con la circolare 2 marzo 2018, n. 14.

Con riguardo alle fattispecie di cui agli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del Codice della strada nonché dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le relative disposizioni richiamano espressamente il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

L'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) disciplina l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità come pena principale irrogabile dal giudice di pace su richiesta dell'imputato, disponendo al comma 6 che *Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Il decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, all'articolo 2, comma 3, ha disposto che *Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.*

La disposizione ha quindi esteso ai soggetti in argomento l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail, stante il riferimento alle

“malattie professionali” contenuto nel citato comma 3, previste e disciplinate unicamente nell’ambito *del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di esaurimento del Fondo, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del Codice della strada nonché dell’articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, deve essere attuata con oneri a carico degli enti ospitanti in forma ordinaria, con pagamento del premio dovuto all’Inail tramite F24.

Con riguardo al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (MAP), occorre precisare che il primo comma del medesimo articolo fa riferimento a due categorie di procedimenti.

La prima categoria è costituita dai *procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria*.

La seconda categoria è costituita dai procedimenti per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale.

Il comma 2 dell’articolo 550 c.p.p. (modificato da ultimo dall’articolo 2, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2024, n. 171) è stato interamente sostituito con decorrenza 30.12.2022 dall’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia).

Per effetto della modifica è stato notevolmente ampliato il novero dei reati a cui si applica la norma, rispetto a quelli previsti nel testo previgente<sup>1</sup>.

Poiché i procedimenti indicati al secondo comma dell’articolo 550 del codice di procedura penale sono espressamente richiamati dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono automaticamente ricompresi nell’ambito applicativo del Fondo anche i casi di messa alla prova derivanti dal nuovo testo del secondo comma dell’articolo 550 citato.

Il lavoro di pubblica utilità come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova (MAP) ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale è stato introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), in vigore dal 17 maggio 2014.

L’articolo 8, comma 1, della legge suddetta ha disposto che *Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi*

---

<sup>1</sup> Articolo 550 c.p.p. testo del comma 2 in vigore fino al 29.12.2022:

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-bis del codice penale;

f) furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

*dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.*

Il regolamento in questione è stato adottato con il decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 *Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67*, che all'articolo 3 (Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilità), comma 4, stabilisce:

*Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.*

Di conseguenza, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 relativo alle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 è stata estesa ai soggetti in questione l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stante il riferimento alle "malattie professionali" contenuto nel citato comma 4, previste e disciplinate unicamente nell'ambito del predetto testo unico.

In caso di esaurimento del Fondo, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli imputati con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, deve essere attuata dalle amministrazioni, dalle organizzazioni o dagli enti interessati nella forma ordinaria, con pagamento all'Inail del premio assicurativo dovuto tramite F24.

La base imponibile utile per la determinazione del premio ordinario è la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita, già utilizzata per i detenuti e internati "lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera sia per conto di imprese private"<sup>2</sup>, come indicato nell'ultimo paragrafo della nota Inail del 22 marzo 2004, pubblicata in [www.inail.it](http://www.inail.it) *Istruzioni operative*, che rimane valida soltanto per questa parte.

Quanto alla classificazione da utilizzare per la determinazione del premio ordinario dovuto, nelle tariffe dei premi Inail in vigore dal 1° gennaio 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, a fini di semplificazione, è stata prevista in tutte le gestioni tariffarie un'apposita voce di tariffa con identico tasso medio del 18,28 per mille con declaratoria *Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.*

Nelle gestioni tariffarie Industria e Artigianato è stata prevista la voce 0650, nelle gestioni tariffarie Terziario e Altre attività è stata prevista la voce 0617.

In merito al lavoro di pubblica utilità come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, si riporta

---

<sup>2</sup> Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 30 giugno 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 agosto 1969, n. 203, recante *Retribuzione convenzionale giornaliera da valere per tutte le categorie dei detenuti e internati, lavoratori sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.*

quanto indicato dal Ministero della Giustizia nella relativa pagina informativa del sito istituzionale:

*Nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova l'Ufficio di esecuzione penale esterna ha il compito specifico di definire con l'imputato la modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l'ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova. Nel corso dell'esecuzione, l'UEPE cura l'attuazione del programma di trattamento svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare anche la revoca della prova.*

In caso di dubbi circa il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione allegata alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa tramite il servizio Polizza volontari e qualora anche dall'ulteriore documentazione utile acquisita non sia chiaramente riportata una delle fattispecie indicata dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario chiarire la situazione con il competente Ufficio di esecuzione penale esterna.

### **Riferimenti normativi**

#### **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**

Nuovo codice della strada.

#### **Art. 186**

#### **(Guida sotto l'influenza dell'alcool).**

(testo in vigore dal 14.12.2024)

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
  - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. (97)

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai

commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

*9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.*

9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.

9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.

## **Art. 187**

### **(Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti)**

Testo in vigore dal 14.12.2024

1. Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso

di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di

polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca.

6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercizio di guida e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive.

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2007, N. 117, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

*8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto*

*legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.*

### **Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

#### **Art. 73**

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.<sup>3</sup>

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II

<sup>3</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 8 marzo 2019, n. 40 (G.U. 1ª s.s. 13/03/2019, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni". Con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (G.U. 1ª s.s. 5/3/2014, n. 11), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 che ha disposto la modifica della rubrica e dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e l'introduzione dei commi 1-bis, 2-bis e 5-bis al presente articolo.

di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.

*5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse.*

*In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.*

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

## **CODICE PENALE**

### **Art. 168-bis.**

#### **(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato).**

Testo in vigore dal 30-12-2022

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.<sup>4</sup>

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

## **Codice di procedura penale**

### **Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio) Testo in vigore dal 26-11-2024**

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo e quarto comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

- a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

---

<sup>4</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 12 luglio 2022, n. 174 (G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 13/07/2022, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso".

- c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
- f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.



## **Polizza volontari Inail**

### **Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**

Scheda n. 5 (aggiornata a dicembre 2024)

*Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354*

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni di alcune categorie di soggetti, indicati tassativamente dal medesimo comma 312, tra cui i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Per questa categoria di soggetti la copertura assicurativa a carico del Fondo è stata prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 (*Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103*) in vigore dal 10.11.2018.

Il citato articolo 2, con il comma 1, ha apportato una serie di modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario, sostituendo tra l'altro l'articolo 20 (Lavoro) e l'articolo 22 (Determinazione della remunerazione) e inserendo l'articolo 20-ter (Lavoro di pubblica utilità).

Il comma 2 del medesimo articolo 2 ha stabilito che *Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.*

Le istruzioni per l'attivazione della copertura assicurativa dei soggetti indicati dalla disposizione in esame sono state fornite con la circolare 10 gennaio 2020, n. 2, pertanto l'estensione del Fondo è operativa a decorrere dall'anno 2020.

Come specificato dal Ministero della Giustizia nella pagina informativa dedicata, il lavoro di pubblica utilità è svolto da detenuti ed internati ai sensi dell'art. 20-ter dell'ordinamento penitenziario, *secondo le medesime modalità previste dal d.m. 26 marzo 2001, dall'art. 21 comma 4 dell'ordinamento penitenziario e sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 47 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta*

- *a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari*
- *nel settore della protezione civile*
- *nel settore della tutela del patrimonio pubblico e ambientale*

- *in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.*

*L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.*

Il decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, all'articolo 2, comma 3, ha disposto che *Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.*

La disposizione ha quindi esteso ai soggetti in argomento l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail, stante il riferimento alle "malattie professionali" contenuto nel citato comma 3, previste e disciplinate unicamente nell'ambito *del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di esaurimento del Fondo, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 deve essere attuata con oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati nella forma ordinaria, con pagamento del premio dovuto all'Inail tramite F24.

La base imponibile utile per la determinazione del premio ordinario è la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita, già utilizzata per i detenuti e internati "lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera sia per conto di imprese private"<sup>1</sup>, come indicato nell'ultimo paragrafo della nota Inail del 22 marzo 2004, pubblicata in [www.inail.it](http://www.inail.it) *Istruzioni operative*, che rimane valida soltanto per questa parte.

Quanto alla classificazione da utilizzare per la determinazione del premio ordinario dovuto, nelle tariffe dei premi Inail in vigore dal 1° gennaio 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, a fini di semplificazione, è stata prevista in tutte le gestioni tariffarie un'apposita voce di tariffa con identico tasso medio del 18,28 per mille con declaratoria *Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.*

Nelle gestioni tariffarie Industria e Artigianato è stata prevista la voce 0650, nelle gestioni tariffarie Terziario e Altre attività è stata prevista la voce 0617.

---

<sup>1</sup> Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 30 giugno 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 agosto 1969, n. 203, recante *Retribuzione convenzionale giornaliera da valere per tutte le categorie dei detenuti e internati, lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.*

## **Riferimenti normativi**

### **Legge 26 luglio 1975, n. 354**

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

### **Articolo 20-ter (Lavoro di pubblica utilità)**

1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.
2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.
3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.
4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.
6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.

### **Art. 21 (Lavoro all'esterno).**

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. ((114))

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.

4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

### **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230**

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

#### **Art. 47**

#### **Organizzazione del lavoro**

1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.

I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

2. Le lavorazioni interne dell'istituto, sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.

3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.

4. L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato.

Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche

della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.

5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.

6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.

7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.

8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.

9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.

10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.

11. Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicita nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.

## **Art. 48** **Lavoro esterno**

1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.

2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.

3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.

4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'amMESSO al lavoro all'esterno commetta altri reati.

5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonché il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all'esterno.

7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.

8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.

9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.

10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a versare, alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.

12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo svolgimento di lavoro autonomo, può essere disposta, ove sussistano le condizioni, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge.

13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento.

Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.

Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale.

14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.

15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati.

La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.

16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.

18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.





## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare il comma 1, con il quale è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo finalizzato alla copertura degli oneri assicurativi, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, per i soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito che siano coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

**VISTO**, inoltre, il comma 1-*bis* del medesimo articolo 12, il quale prevede che una quota del Fondo di cui al comma 1, in misura non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, sia destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 19 dicembre 2014, con il quale, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è stato approvato, su determina dell'Inail, il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di sostegno e integrazione del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni e enti locali, registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 2015, foglio 221;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2015, foglio 222, con il quale sono state individuate le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Fondo per il biennio 2014-2015;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 7 e 8 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2014, concernenti rispettivamente l'individuazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini assicurativi e l'approvazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa delle attività di volontariato a fini di utilità sociale;

**VISTO** l'articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con i quali è stata confermata l'istituzione, in via sperimentale anche per gli anni 2016 e 2017, dell'apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti richiamati al comma 312 del medesimo articolo 1, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;

**VISTO**, in particolare, il comma 313 del medesimo articolo 1, il quale prevede che una quota del Fondo, in misura non superiore a 100.000 euro annui, sia destinata a reintegrare gli oneri

assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge n. 208/2015, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;

**VISTO** altresì il comma 316 del medesimo articolo 1, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato a fini di utilità sociale prestata ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate;

**VISTO** l'articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i quali la misura sperimentale di cui al già menzionato articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata estesa anche ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8 -bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dell'articolo 73, comma 5- bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e dell'articolo 168 -bis del codice penale, prevedendosi l'integrazione della dotazione finanziaria del relativo Fondo di euro 3 milioni per l'anno 2017;

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. Il presente decreto è volto ad individuare le modalità di attuazione della misura sperimentale prevista, per il biennio 2016-2017, dall'articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei limiti della dotazione finanziaria dell'apposito Fondo già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

### **Art. 2**

*(Destinatari della copertura assicurativa e requisiti soggettivi)*

1. Sono ammessi alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, i seguenti soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o di enti locali:

*a)* soggetti che risultino beneficiari di una o più delle seguenti prestazioni:

- 1) trattamenti di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, anche in deroga alla vigente normativa;
  - 2) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, sostegno per l'inclusione attiva (SIA), di cui al decreto interministeriale 26 maggio 2016, adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016);
  - 3) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  - 4) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.
- b)* detenuti ed internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- c)* soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8 -bis del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dell'articolo 73, comma 5- bis e 5-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e dell'articolo 168 -bis del codice penale;
- d)* stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

### Art. 3

#### *(Attività richieste ai titolari del progetto)*

1. Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 5, i comuni e gli altri enti locali, nonché gli enti del terzo settore che ricevono da parte di uno o più soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, la disponibilità a prestare attività nell'ambito di progetti di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o di enti locali, richiedono all'Inail la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei medesimi soggetti, sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 e del premio speciale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
2. All'atto della dichiarazione di disponibilità, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare al comune, agli altri enti locali ovvero all'ente del terzo settore di essere beneficiario di una o più delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, ovvero il possesso dello status di cui alla lettera *d)* impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente agli stessi le eventuali variazioni in ordine al possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 2, per tutta la durata di svolgimento della propria attività di volontariato nell'ambito del progetto di utilità sociale. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il direttore dell'istituto penitenziario a cui il detenuto o l'internato è assegnato trasmette copia del provvedimento di ammissione al lavoro volontario e gratuito approvato dal magistrato di sorveglianza all'organo o all'ente presso cui il soggetto è autorizzato al lavoro ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354. In caso di revoca dell'ammissione al lavoro volontario e gratuito, il direttore dell'istituto penitenziario trasmette tempestivamente copia del provvedimento di revoca approvato dal magistrato di sorveglianza. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi:

a) dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8 -bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmette copia del decreto penale di condanna o della sentenza all'organo o all'ente presso cui il soggetto è chiamato a svolgere attività di lavoro volontario e gratuito;

b) dell'articolo 73, comma 5- bis, 5-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna a cui l'interessato o l'imputato si rivolge trasmette il provvedimento di ammissione al lavoro volontario e gratuito all'organo o all'ente presso cui il soggetto è chiamato a svolgere attività di lavoro volontario e gratuito;

c) dell'articolo 168 -bis del codice penale, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna a cui l'interessato o l'imputato si rivolge comunica l'ammissione al lavoro volontario e gratuito all'organo o all'ente presso cui il soggetto è chiamato a svolgere attività di lavoro volontario e gratuito. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in caso di revoca del provvedimento di ammissione al lavoro volontario e gratuito, il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette tempestivamente copia del provvedimento di revoca al giudice competente.

3. Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 5, il comune, gli altri enti locali ovvero l'ente del terzo settore provvedono ad inviare all'Inail, mediante servizio telematico ed entro dieci giorni antecedenti all'inizio delle attività di volontariato da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, apposita dichiarazione dalla quale risultino:

a) i propri dati identificativi;

b) la denominazione del progetto di cui è titolare, gli estremi della sua approvazione e la durata complessiva dello stesso;

c) per gli enti del terzo settore: il comune o l'ente locale a beneficio del quale è realizzato il progetto di utilità sociale;

d) i dati identificativi dei soggetti di cui all'articolo 2 coinvolti nel progetto.

4. In caso di progetti di utilità sociale a titolarità di un ente del terzo settore, l'approvazione del progetto medesimo di cui al precedente comma 3, lettera b) è disposta dal comune o dall'ente locale nel cui territorio si svolge l'attività progettuale.

5. L'ente del terzo settore trasmette altresì all'Inail la dichiarazione del comune di cui all'articolo 4, comma 1.

6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare all'Inail ogni variazione riguardante i dati trasmessi ai sensi dei commi 3 e 5, negli stessi termini e modalità ivi previsti, ad eccezione delle cessazioni dell'utilizzo dei volontari che devono comunque essere comunicate entro la data in cui si verificano.

7. Per ciascun soggetto di cui all'articolo 2 il comune, l'ente locale ovvero l'ente del terzo settore provvede altresì a comunicare all'Inail la tipologia dell'attività di volontariato prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta, nonché le prestazioni di cui ciascun volontario risulti beneficiario ai sensi dell'articolo 2, in conformità al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto

8. Ai fini della regolare gestione delle posizioni assicurative attivate ai sensi del presente decreto, il soggetto titolare del progetto provvede ad iscrivere in un apposito registro i soggetti di cui all'articolo 2 coinvolti nelle attività di volontariato, annotando le generalità complete di ciascuno e ad assicurare, nel medesimo registro, la registrazione giornaliera delle presenze. Gli oneri connessi agli eventi relativi ai soggetti non regolarmente registrati sono posti a carico del soggetto titolare del progetto.

#### **Art. 4**

##### *(Adempimenti del comune o dell'ente locale)*

1. In caso di progetti di cui siano titolari enti del terzo settore, il comune o l'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale è tenuto a verificare i dati identificativi del

progetto per il quale si prevede il coinvolgimento volontario dei soggetti di cui all'articolo 2, e a rilasciare apposita dichiarazione all'ente del terzo settore titolare del progetto.

2. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 315 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ordine alla verifica della condizione dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, la verifica relativamente ai detenuti e agli internati di cui al comma 312 del medesimo articolo 1 è effettuata dal comune o dall'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale, previa ricezione del provvedimento di ammissione al lavoro volontario o gratuito approvato dal magistrato di sorveglianza. La verifica relativamente ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, di cui all'art.2, comma 1, lettera c) è effettuata dal comune o dall'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale, previa ricezione del provvedimento di ammissione al lavoro volontario o gratuito approvato dal giudice competente o della sentenza o decreto penale di condanna del giudice competente con riferimento ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8 -bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

3. La verifica relativamente ai richiedenti asilo, nonché ai titolari di protezione umanitaria o internazionale, beneficiari di una misura di sostegno di cui all'art.2, comma 1, lettera a), 5) è parimenti effettuata dal comune o dall'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale, che rilascerà apposita attestazione.

4. Resta ferma la facoltà per il comune o l'ente locale di individuare, tra le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5), quelle che, secondo criteri di minore rilevanza, non sono utili per accedere alla misura sperimentale di cui al presente decreto.

#### **Art. 5**

##### *(Attivazione e gestione della copertura assicurativa)*

1. Nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'Inail provvede per ciascuno degli anni 2016 e 2017 all'attivazione della copertura assicurativa in favore dei soggetti di cui all'articolo 2. A tal fine l'Inail verifica con i comuni e con gli enti locali la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'Inail fornisce tempestiva comunicazione dell'attivazione della copertura assicurativa all'ente locale o all'ente del terzo settore titolare del progetto, tramite PEC, all'atto dell'invio della dichiarazione di inizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero delle comunicazioni di variazione di cui all'articolo 3, comma 6, rendendo altresì disponibili tali comunicazioni anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il sistema di cooperazione applicativa. In caso di diniego da parte dell'Inail, ovvero fino al momento in cui è comunicata l'avvenuta attivazione dell'assicurazione, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 non opera la copertura assicurativa di cui al presente decreto.

#### **Art. 6**

##### *(Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)*

1. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il volontario coinvolto e l'ente locale o l'ente del terzo settore sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52, 53 e 54 del citato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità ivi previste. A seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale riconosciuti dall'Inail, sono corrisposte l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per morte previste dal medesimo D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nonché le prime cure, le prestazioni protesiche e riabilitative.

2. Ai fini della erogazione delle prestazioni si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Capo V, del Titolo I, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Non trova in ogni caso applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni.

3. Ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, si applicano la retribuzione imponibile già individuata dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 nonché il premio speciale unitario stabilito dall'articolo 8 del medesimo decreto.

#### **Art. 7**

*(Attività di informazione e diffusione)*

1. In continuità con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014, al fine di assicurare la necessaria informazione e conoscenza delle iniziative progettuali utili al coinvolgimento volontario dei soggetti di cui all'articolo 2, prima dell'avvio delle attività progettuali, i comuni, gli enti locali e gli enti del terzo settore titolari dei progetti di volontariato sono tenuti ad inserire tali progetti nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata alla promozione e all'attuazione della misura sperimentale di cui al presente decreto.

#### **Art. 8**

*(Criteri e modalità per la valorizzazione delle attività prestate)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono accedere ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, anche ai fini del possibile riconoscimento dei crediti formativi, su richiesta individuale e a conclusione di periodi di volontariato di durata non inferiore a tre mesi documentati con apposita "Dichiarazione di conclusa attività di volontariato" rilasciata dall'ente o dall'organizzazione di terzo settore titolare del progetto in conformità al modello di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare domanda per un "voucher di servizio" presso l'Inail che, previa verifica, provvede all'emissione del voucher secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Il "voucher di servizio" di cui al comma 2 ha una validità di dodici mesi e un valore complessivo di euro 284,00 e può essere utilizzato presso un ente titolato per la fruizione del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

4. La riscossione del voucher da parte degli enti titolati avverrà, anche in forma compensativa, laddove applicabile, rispetto alla Posizione Assicurativa Territoriale, previa certificazione all'Inail delle attestazioni rilasciate e comprovanti la conclusione del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze del soggetto interessato.

5. Nei casi in cui l'erogazione del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze non dia luogo al rilascio di un'attestazione almeno di parte seconda (Documento di validazione), per accertata assenza dei requisiti minimi, al termine del servizio dovrà essere comunque rilasciata un'attestazione di parte prima (Documento di trasparenza) avvalorata dal soggetto titolare del progetto di utilità sociale, che attesti il percorso di volontariato effettuato e le attività svolte. In questo caso, il valore del voucher non potrà superare l'importo di euro 212,00.

6. In conformità con i rispettivi ordinamenti vigenti, la validazione delle competenze può contestualmente o successivamente dare luogo ad una procedura di certificazione di competenze finalizzata al rilascio di un'attestazione di parte terza (Certificato), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

7. I soggetti titolari dei progetti di utilità sociale, nell'ambito dei propri progetti, predispongono, di norma, apposite convenzioni con uno o più enti titolati al fine di promuovere iniziative informative

e pubblicitarie, finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale e, al contempo, facilitare ai soggetti coinvolti l'accesso alle procedure di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

8. L'effettiva e regolare erogazione dei servizi di cui al presente articolo può essere oggetto di verifica, anche a campione, da parte dell' Inail e dei competenti organi ispettivi statali e territoriali.

#### **Art. 9**

*(Copertura finanziaria, rendicontazione e monitoraggio)*

1. La misura sperimentale di cui all'articolo 1 è finanziata a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 8 milioni di euro per l'anno 2017. La relativa spesa graverà sul capitolo 4326 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni finanziari 2016 e 2017.

2. Una quota del Fondo, non superiore a 100.000 euro annui, è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.266 - ove questi non vengano già rimborsati da altri organismi, dalle Regioni o dalle Province autonome - relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data dell'1.1.2016 ed iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge 11 agosto 1991, n.266, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani, pur se coinvolgano in tali attività soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 2 del presente decreto.

3. All'onere derivante dai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, di cui all'articolo 8, si provvede mediante le risorse di cui al comma 1.

4. L'Inail, ai fini del rimborso dei premi e dei voucher di servizio, provvede a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare dei premi assicurativi dovuti con riferimento al numero dei soggetti assicurati e delle giornate di effettivo impiego nelle attività di volontariato, nonché dei voucher di servizio emessi con riferimento al numero e alle tipologie di attestazioni rilasciate ai soggetti destinatari, relativi all'esercizio precedente.

5. In continuità con quanto previsto per il biennio 2014-2015, dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura il monitoraggio complessivo sull'attuazione della misura sperimentale di cui all'articolo 1, anche avvalendosi dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), e con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle Province Italiane (UPI), del Forum nazionale del terzo settore e del Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato (CSVnet).

6. All'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 10**

*(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. del 22.12.2014.

2. Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma, 28 02 2017

GIULIANO POLETTI

